

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA  
DEL  
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 4 - 15 Novembre 1946

Indice pag. 227

Publicata dal Governo Militare Alleato  
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato  
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo  
e Governatore Militare



## P A R T E «A»

### MODIFICAZIONE DELL'ORDINE No. 141

#### ARTICOLO I

Abrogazione della Sezione 5, comma B, dell'Articolo IV dell'Ordine No. 141

Il comma (b) della Sezione 5 dell'Articolo IV dell'Ordine No. 141 è abrogato. Il comma (c) di detta Sezione diventa pertanto comma (b).

## P A R T E «B»

Regolamenti di procedura per i procedimenti davanti alle Commissioni agrarie mandamentali e di Zona

#### ARTICOLO II

Sede delle Commissioni

Le Commissioni Agrarie Mandamentali e quelle di Zona istituite a norma dell'Articolo IV dell'Ordine No. 141 hanno sede rispettivamente presso le Preture e presso i Tribunali compresi nel Territorio amministrato dalle Forze Alleate.

#### ARTICOLO III

Cancelleria delle Commissioni

Ciascuna Commissione è assistita da un Cancelliere.

Nella Cancelleria di ciascuna Commissione devono essere tenuti tre registri, firmati in ogni foglio dal Presidente (prima di essere posti in uso), uno per elencarvi i ricorsi pervenuti, l'altro per le udienze e il terzo per le decisioni.

#### ARTICOLO IV

Disposizioni relative ai membri delle Commissioni

##### SEZIONE 1:

I membri delle Commissioni debbono essere maggiorenni, incensurati (e di illibata condotta).

Prima di assumere il loro ufficio, debbono prestare, nelle mani del Presidente, solenne promessa di esercitare la loro funzione con coscienza ed imparzialità ai soli fini della giustizia.

##### SEZIONE 2:

Il membro della Commissione che senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte anche non consecutive all'udienza, sarà considerato dimissionario e verrà sostituito nei modi prescritti per la prima designazione.

##### SEZIONE 3:

Si applicano ai membri delle Commissioni le norme del Codice di procedura Civile relative all'astensione ed alla ricsuzione. Sulla ricsuzione decide il Presidente della Commissione stessa con ordinanza non impugnabile, udito il membro ricsuito e assunte, (quando occorre) le prove offerte. In luogo del membro astenuto o ricsuito subentra il suo supplente.

## ARTICOLO V

### Ricorso alle Commissioni agrarie

#### SEZIONE 1:

Il ricorso deve esporre in modo conciso ma esauriente l'oggetto della controversia, e deve essere presentato in cancelleria oppure trasmesso a mezzo postale. Il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio del ricorrente.

Il cancelliere, dopo averlo annotato nell'apposito registro, lo sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione delle parti ed il termine di notifica.

Il presidente, se ne ravvisa l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritiene necessari.

#### SEZIONE 2:

Il ricorso, col pedissequo decreto presidenziale, deve essere a cura e spese del proponente, notificato all'altra parte entro il termine all'uopo fissato, nelle forme previste per il procedimento ordinario.

## ARTICOLO VI

### Comparizione delle parti

Davanti le Commissioni Mandamentali e di Zona le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Le loro ragioni possono essere esposte oralmente, ed in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

## ARTICOLO VII

### Tentativo di conciliazione

La Commissione Mandamentale deve tentare la conciliazione delle parti. Qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto al verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione, la pronuncerà senz'altro. In caso diverso, assegnerà un termine perentorio alle parti, perchè forniscano gli elementi ritenuti necessari, rinviando la causa ad altra udienza, nella quale la decisione deve essere pronunciata.

Ricorrendone la necessità, può disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi ed i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne la spesa. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. La prova testimoniale è ammessa anche in deroga alle limitazioni stabilite dal Codice Civile.

## ARTICOLO VIII

### Dispensa dall'osservanza delle norme della procedura ordinaria

I procedimenti davanti le Commissioni non sono vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria.

Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento ordinario civile.

## ARTICOLO IX

### Decisione delle controversie

#### SEZIONE 1:

Alla deliberazione della sentenza si procede come segue:

Anzitutto, col suo voto consultivo, il rappresentante dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Zona. Indi votano, secondo l'ordine di anzianità, i rappresentanti delle Associazioni o delle Organizzazioni, a seconda che la parte attrice od appellante principale sia un concedente o un coltivatore diretto. Successivamente votano, sempre secondo l'ordine di anzianità, gli altri due rappresentanti ed infine il Presidente.

Il rappresentante dell'Ispettorato può essere anche ulteriormente consultato nel corso della deliberazione.

La sentenza è stesa e sottoscritta dal Presidente e controfirmata dal Cancelliere.

La Commissione potrà fungere e deliberare anche con la sola presenza di tre rappresentanti delle Associazioni e delle Organizzazioni, quando ritenga non giustificata l'assenza del rappresentante mancante. In questa evenienza, nel caso di parità di voti nella deliberazione della sentenza, prevale l'opinione alla quale si sia associato il Presidente.

#### SEZIONE 2:

La decisione è pubblicata all'udienza mediante lettura del dispositivo da parte del cancelliere, che deve in ogni caso notificarlo in copia alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## ARTICOLO X

### Ricorso alla Commissione di Zona

Il ricorso alla Commissione di Zona, davanti la quale si applicano le stesse norme procedurali stabilite per le Commissioni Mandamentali, deve essere presentato alla segreteria della detta Commissione entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata di cui alla Sezione 2 dell'Articolo precedente.

Il ricorso sospende gli effetti della decisione impugnata.

## ARTICOLO XI

### Compenso ai componenti delle Commissioni

Ai membri della Commissione è dovuto, per ogni giornata di sessione un compenso fissato nella misura seguente:

Al Presidente L. 500.—, ai singoli membri L. 400.—, e, quando ne sia il caso, sarà pure corrisposta l'indennità di missione spettante ai funzionari di grado sesto. Al cancelliere addetto alla Commissione è dovuto un gettone di presenza di L.100.— al giorno.

## ARTICOLO XII

### Data di entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 25 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

---

## Ordine N. 257

### AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN LEGATO CONCESSA ALLA COMUNITA' EVANGELICA DI CONFESSIONE AUGUSTANA IN TRIESTE

*Premesso che la Comunità Evangelica di confessione augustana in Trieste ha prodotto una domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione ad accettare un legato lasciato alla stessa dal defunto Carlo KONOW fu Toennes, con disposizione di ultima volontà, regolarmente pubblicata in data 15 dicembre 1943, No. rog. 13784 del notaio Carlo Artico in Trieste;*

*che la domanda, di cui trattasi, è stata autorizzata per iscritto dal Presidente della Zona di Trieste e non si ritiene sussistere alcun motivo di non far luogo a tale domanda:*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

#### DISPONGO:

1) La Comunità Evangelica di Confessione Augustana in Trieste viene autorizzata ad accettare il legato lasciatole dal defunto Carlo KONOW, fu Toerenms, con disposizione di ultima volontà regolarmente pubblicata in data 15 dicembre 1943, No. rog. 13784 dal notaio Carlo Artico di Trieste, e ciò con osservanza delle modalità e delle condizioni contenute nella disposizione stessa.

2) Quest' Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 22 ottobre 1946

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine N. 263

### MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DI TALUNI GENERI

*Premesso che si ritiene necessario modificare il regime fiscale di taluni generi in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrare dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale „Territorio“):*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

#### DISPONGO:

#### ARTICOLO I

#### IMPOSTA SULLO ZUCCHERO E PRODOTTI DERIVATI

A seguito delle norme amministrative già emanate e con effetto dal 12 agosto 1946, la imposta e la sovrimposta di confine sullo zucchero viene fissata in Lire 4000.— al quintale per lo zucchero di prima qualità ed in Lire 3840.— al quintale per lo zucchero di seconda qualità.

L'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine sullo zucchero, è aumentata per quanto riguarda altri prodotti zuccherini, nella seguente misura:

- |   |   |
|---|---|
| a) glucosio solido .....  | L. 2000.—   |
| b) glucosio liquido .....   | „ 1000.—  |
| c) zucchero invertito, liquido, ricavato da qualsiasi materia, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all' 84% in peso, espresso in zucchero invertito ..... | „ 3000.—  |
| d) zucchero invertito, ricavato da qualsiasi materia avente un contenuto zuccherino superiore all' 84% in peso, espresso in zucchero invertito .....                      | „ 3500.—  |
| e) maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che, nel consumo, possono servire agli usi del glucosio  | { le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido |
| f) levulosio .....  | { le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito        |

#### ARTICOLO II

#### IMPOSTA SUL CAFFÈ

A seguito delle norme amministrative già emanate e con effetto dal 21 ottobre 1946, l'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in Lire 25 mila per quintale, e quella sul caffè tostato, in Lire 34,500 per quintale.

### ARTICOLO III

#### IMPOSTA SUL CACAO E DERIVATI

A seguito delle norme amministrative già emanate e con effetto dal 21 ottobre 1946, è istituita un'imposta di consumo di Lire 20 mila per quintale sul cacao, nonchè sul burro di cacao. L'esenzione stabilita alla voce 50 *a*) della tariffa doganale rimane in vigore.

### ARTICOLO IV

#### IMPOSTA SUL CACAO IMPIEGATO IN ALTRI PRODOTTI

L'imposta di consumo sul cacao sarà introitata anche sui prodotti sotto indicati, in proporzione alla quantità di cacao contenuta in ogni quintale dei singoli prodotti:

Voce No. 45 della Tariffa doganale: caramelle, confetti ecc. ....	chilogrammi 20 per quintale
Voce No. 46 della Tariffa doganale: torroni ecc. ....	" 20 " "
Voce No. 47 della Tariffa doganale: biscotti ecc. ....	" 20 " "
Voce No. 48 della Tariffa doganale: prodotti a base di zucchero ecc. ....	" 20 " "
Voce No. 49 della Tariffa doganale: amidi, farine, ecc. ....	" 5 " "
Voce No. 51 della Tariffa doganale: cioccolato, ecc. ....	" 35 " "

### ARTICOLO V

#### IMPOSTA SULLE SPEZIE

A seguito delle norme amministrative già emanate e con effetto dal 21 ottobre 1946, nella tariffa doganale concernente gli articoli sotto indicati, sono apportate le seguenti modificazioni:

Cannella, articolo 52 della tariffa .....	Lire 30.000.— per quintale
Chiodi di garofano, articolo 53 della tariffa ....	" 30.000.— " "
Pepe nero e bianco, articolo 54 della tariffa ...	" 20.000.— " "
Zenzero, articolo 56 della tariffa .....	" 20.000.— " "
Tè e mate, articolo 57 della tariffa .....	" 40.000.— " "
Vaniglia, articolo 58 della tariffa .....	" 50.000.— " "
Noci moscate col guscio, articolo 60/a della tariffa .....	" 20.000.— " "
Noci moscate senza guscio, articolo 60/b della tariffa .....	" 26.000.— " "
Cardamoni, articolo 61 della tariffa .....	" 20.000.— " "

## ARTICOLO VI

### IMPOSTA SULLE MERCI SDOGANATE

I nuovi dazi stabiliti con gli Articoli II, III, IV e V del presente Ordine sono applicati anche alle merci che, alla data del 21 ottobre 1946, erano già state dichiarate per l'importazione od anche erano già state sdoganate, ma non ancora estratte dai recinti doganali.

### DENUNZIA DELLE GIACENZE SOGGETTE AD IMPOSTA

A seguito delle norme amministrative già emanate, chiunque, alla mezzanotte del 19 ottobre 1946, deteneva prodotti soggetti ad imposta in quantità:

caffè .....	eccedenti i 25 chilogrammi;
cacao naturale o comunque lavorato, bucce e pellicole di cacao, o burro di cacao .....	„ 10 „
cieccolata .....	„ 20 „

deve farne denuncia, entro il 26 ottobre 1946, ad uno dei seguenti uffici: Dogane, Uffici tecnici<sup>i</sup> per le imposte di fabbricazione, Fiscal Guard Branch o Polizia della V. G.

## ARTICOLO VIII

### IMPOSTA SULL' ECCEDEXZA

I prodotti detenuti in quantità superiore a quella indicata nell'Articolo precedente, sono soggetti, per l'intero quantitativo, al pagamento dell'imposta e, rispettivamente, della sovrimposta, come stabilito agli Articoli II, III, IV e V del presente Ordine, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 93 del regolamento doganale.

## ARTICOLO IX

### SANZIONI

In caso di mancata od inesatta denuncia, si applica da parte della competente autorità la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo dell'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

## ARTICOLO X

### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio, nel giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 24 ottobre 1946

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine No. 264**

**RIPARAZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DALLA GUERRA IN LOCALITÀ  
SINISTRATE**

*PREMESSO che dei comuni o frazioni di comuni (qui di seguito denominati „località sinistrate“), nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, in cui il complesso o gran parte degli edifici furono distrutti o gravemente danneggiati, sia per cause di guerra, sia dai tedeschi o fascisti per rappresaglia contro attività partigiane; e*

*PREMESSO che il Governo Militare Alleato si è assunto il compito di riparare o ricostruire tutti o taluni degli edifici situati nelle località sinistrate, senza alcuna spesa o obbligo, presente o futuro, a carico del proprietario di detti edifici, e si propone tuttora di continuare tali lavori in base alle stesse direttive; e*

*CONSIDERATO che la località di Salcano è già stata erroneamente dichiarata dal Governo Militare Alleato quale località sinistrata e che, in seguito a indagini fatte, si è potuto constatare che la predetta località non ha le qualifiche all' uopo richieste;*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

**ORDINO:**

**ARTICOLO I**

*Sezione 1. — I sotto indicati Comuni o frazioni di Comune sono dichiarati località sinistrate:*

**CURSO, COBDIL, LOCAVIZZA, VILLA DI MEZZO, FONI.**

*Sezione 2. — Alle località, di cui alla Sezione 1a del presente Ordine, sono applicabili le disposizioni dell'Art. I, Sezioni 1 e 3, dell' Ordine No. 146, di data 6 giugno 1946.*

**ARTICOLO II**

La località di Salcano considerata quale località sinistrata dall'Ordine No. 146 di data 6 giugno 1946, non è più considerata come tale e, quindi, il suo nome sarà cancellato dall'elenco delle località sinistrate.

**ARTICOLO III**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.  
Trieste, 24 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**Ordine No. 265 (106)**

**DISPOSIZIONI SULLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI**

*ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di prorogare a tutto il 30 novembre le disposizioni in vigore sui limiti dello sblocco dei licenziamenti, ed*

*ATTESO che si rende necessario emanare norme per la sospensione condizionata di prestatori di lavoro,*

*IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

**ORDINO :**

**ARTICOLO**

**LICENZIAMENTI NEL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 1946**

Le disposizioni contenute nella Sezione I dell'Articolo I dell'Ordine N. 106 D sono estese al periodo dal 1° novembre a tutto il 30 novembre 1946.

**ARTICOLO II**

**NORME SULLA SOSPENSIONE DAL LAVORO**

*Sezione 1.* — Indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra, nel periodo fino a tutto il 30 novembre 1946, i datori di lavoro potranno sospendere dal lavoro qualunque prestatore di lavoro alle loro dipendenze a condizione che allo stesso sia data dal datore di lavoro la possibilità di un altro lavoro per il periodo corrispondente alla sospensione.

*Sezione 2.* Se, in tal caso, la retribuzione complessiva percepita nel nuovo lavoro non raggiunge quella complessiva che il prestatore di lavoro avrebbe percepita nel suindicato periodo col suo lavoro normale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al prestatore di lavoro sospeso la differenza fra le due retribuzioni.

**ARTICOLO III**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 29 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**  
Colonnello, J.A.G.D.  
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine Amministrativo N. 59**

**NOMINA DELL'AVV. DOTT. GUIDO SADAR E DELL'AVV. DOTT. GIORGIO JAUT, A PRESIDENTE E, RISPETTIVAMENTE, A VICE-PRESIDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE**

PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario nominare il Presidente e il Vice-Presidente della Cassa di Risparmio di Trieste:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

1. L'Avv. dott. Guido SADAR e l'Avv. dott. Giorgio JAUT sono nominati Presidente e, rispettivamente, Vice-Presidente della Cassa di Risparmio di Trieste.
2. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.  
Trieste, 15 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine Amministrativo N. 69**

**PROMOZIONE DI PIA BIAGINI, MARIA PETEANI, GIOVANNI ZUCCOLI, CARLA VASCOTTO, IMPIEGATI DELLA CAPITANERIA DEL PORTO**

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

- 1) Pia BIAGINI, Maria PETEANI, Giovanni ZUCCOLI, Carla VASCOTTO, impiegati della Capitaneria del Porto di Trieste, sono promossi, con effetto dal 1.º luglio 1946, dal grado 11 gruppo «C» (archivista) al grado 10 gruppo «C» (primo archivist).
- 2) Queste promozioni sono temporanee e per la durata del Governo Militare Alleato.
- 3) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmata.  
Trieste, 17 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine Amministrativo N. 70**

**NOMINA DI FRANCESCO ETTORE RIGOTTI A CONSIGLIERE DI PORTO**

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

**ordino :**

1) Francesco Ettore RIGOTTI, impiegato della Capitaneria del Porto di Trieste, è nominato, con effetto dal 1.º luglio 1945, «consigliere di Porto» grado 8, gruppo «A».

2) Questa nomina è temporanea e per la durata del Governo Militare Alleato.

3- Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmata.

Trieste, 18 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine Amministrativo N. 73**

**CONFERMA DELLA PROMOZIONE AL GRADO V DEL MAGISTRATO**  
**DOTT. GUIDO PICCIOLA**

*RITENUTO che il magistrato dott. Guido PICCIOLA è stato promosso al grado V (Presidente di Sezione del Tribunale di Trieste) dal cosiddetto Governo della Repubblica Sociale Italiana, sotto la data del 29 febbraio 1946 ;*

*RITENUTO tuttavia che la suddetta promozione risulta conforme alle leggi in vigore all' 8 settembre 1943, in particolare all' Ordinamento giudiziario 31 gennaio 1941 No. 12, e può essere confermata a norma dell' Articolo III, Sezione 2 dell' Ordine Generale No. 60 ;*

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**ORDINO:**

1) È confermata la promozione del dott. Guido PICCIOLA al grado V (Presidente di Sezione del Tribunale di Trieste) sotto la data del 29 febbraio 1944.

2) Quest'Ordine entrerà in vigore dalla data della firma da parte mia.

TRIESTE, 24 Ottobre 1946

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Avviso N. 18**

**REVOCA DI ORDINI**

I numeri assegnati agli Ordini Generali, Ordini, Ordini Amministrativi e Avvisi come qui sotto indicati sono stati annullati e non verrà pubblicato alcun Ordine portante detti numeri:

Ordine Generale	No.	22
»	»	» 23
Ordine	»	» 185
»	»	» 186
»	»	» 188
»	»	» 189
»	»	» 195
Ordine Amm.	»	» 27
Avviso	»	» 4
»	»	» 6

Per ordine del Colonnello Bowman

Trieste, 12 ottobre 1946.

**CHARLES M. MUNNECKE**

Tenente Colonnello

Capo dell'Ufficio Legale

---

**ERRATA CORRIGE**

Dal comma 5) intitolato «Coloni e mezzadri» della Tabella «B», annessa all'Ordine No. 191 del 16 agosto 1946, pubblicato a pag. 26 della Gazzetta No. 26 dd. 15 settembre 1946, vanno depennate le parole:

«assistenza sanitaria farmaceutica».

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

## Ordine di Zona N. 6 C

### MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI LOCALI NELLA ZONA DI TRIESTE

POICHE' in conformità alle norme dell'Ordine Generale N. 62 sono state introdotte delle modifiche alle disposizioni che regolano l'assegnazione degli alloggi, e, POICHE' si ritiene necessario abrogare gli Ordini di Zona 6B, 33 e 34,

Io, FRED O. MAVIS Ten. Col. f. f. Commissario di Zona, Trieste, con il presente

#### o r d i n o :

#### ARTICOLO I

Gli Ordini di Zona N. 33, datato 7 dicembre 1945, N. 34 datato 31 Dicembre 1945 e N. 6B, datato 10 Luglio 1946, sono abrogati.

#### ARTICOLO II

##### Funzioni dell'Ufficio Alloggi

##### SEZIONE 1:

Gli Uffici Alloggi dei Comuni inclusi nella Zona di Trieste, sempre subordinatamente alle richieste delle Forze Alleate, assegneranno alla popolazione civile alloggi e locali d'affari disponibili, in conformità a quanto qui di seguito previsto.

##### SEZIONE 2:

Per locali d'affari, come menzionato nella Sezione 1, s'intendono inclusi (inter alia) tutti i locali adibiti a magazzini, negozi, uffici professionali e commerciali, cinematografi, teatri ed altri locali usati a scopo ricreativo, nonchè tutti i locali usati per scopi professionali e commerciali (qui di seguito chiamati «locali d'affari»)

#### ARTICOLO III

##### SEZIONE 1:

I proprietari (persone fisiche o giuridiche, istituzioni private o pubbliche), amministratori e portinai degli stabili situati nei Comuni della Zona di Trieste, sono tenuti a notificare agli Uffici Alloggi ogni alloggio o locale d'affari disponibile. Tale notifica, a meno che sia stata già presentata in conformità alle disposizioni dell'Ordine di Zona No. 6 o dell'Art. I degli Ordini di Zona No. 33 e 34, all'Art. III Sez. 1 dell'Ordine di Zona 6B, dovrà venir fatta entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente Ordine o dalla data in cui tali locali, rendendosi disponibili, vengono a sottostare alle norme di questo Articolo.

##### SEZIONE 2:

I proprietari o locatari che intendono lasciare vacanti le loro case, appartamenti o locali d'affari per più di 60 giorni, dovranno notificare all'Ufficio Alloggi del

loro Comune, prima della partenza, la data di tale partenza e la probabile data di ritorno. L'Ufficio Alloggi avrà il potere di assegnare tali case, appartamenti o locali d'affari ad altre persone dopo tale periodo di 60 giorni.

#### ARTICOLO IV

##### Trasferimento od affitte di locali

###### SEZIONE 1:

Nessun proprietario, inquilino od altra persona potrà affittare, subaffittare o in altro modo disporre di qualsiasi locale o parte di esso, o cambiare il suo alloggio o locale d'affari senza il permesso scritto dell'Ufficio Alloggi.

###### SEZIONE 2:

Qualsiasi di tali disposizioni, effettuate senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio Alloggi, sarà dichiarata nulla ed inefficace e l'Ufficio Alloggi potrà disporre dei locali stessi.

###### SEZIONE 3:

Nessuna persona potrà entrare in possesso od occupare, sia come proprietario, locatario o sublocatario, qualsiasi alloggio o locale d'affari senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio Alloggi.

###### SEZIONE 4:

Qualsiasi persona collabori, consigli, assista o faciliti l'ottenimento di alloggi o locali d'affari a favore di altre persone che non abbiano ottenuto l'autorizzazione scritta dell'Ufficio Alloggi, commetterà un reato.

#### ARTICOLO V

##### Requisizione di locali

Gli Uffici Alloggi avranno il potere di requisire alloggi e locali d'affari disponibili allo scopo di assegnarli alle persone che rientrano nelle categorie specificate nell'Art. VI, dopo investigazioni effettuate da funzionari nominati dagli Uffici Alloggi.

#### ARTICOLO VI

##### Richiesta di assegnazione di locali

###### SEZIONE 1:

Richieste per l'assegnazione di locali d'affari dovranno essere fatte per iscritto al competente Ufficio Alloggi da quelle persone che rientrano nelle categorie menzionate nelle Sezioni 2 e 3 di questo Articolo.

###### SEZIONE 2:

Gli Uffici Alloggi potranno assegnare alloggi, nei rispettivi Comuni, alle persone che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) I categoria — persone private delle loro abitazioni nei Comuni della Zona di Trieste;
- 1) in seguito a danni di guerra (persone incluse nella parola «sinistrati»)

- 2) per aver abbandonato la loro residenza a causa del timore di danni di guerra (persone incluse nella parola «sfollati»);
  - 3) in seguito a persecuzioni razziali e politiche;
  - 4) in seguito ad occupazione da parte delle Autorità militari o politiche;
  - 5) in seguito a sentenza di sfratto del Tribunale.
- b) II categoria — persone trasferite nei Comuni della Zona di Trieste per ordine delle Autorità competenti.
- c) III categoria — qualsiasi altra persona che non rientri nelle succitate categorie, purchè vi siano alloggi disponibili.

#### SEZIONE 3:

I locali d'affari potranno venir assegnati, in conformità alle disposizioni del presente Ordine, solo in casi speciali, secondo le istruzioni emanate dal Commissario di Zona, qualora il richiedente possa fornire prove di speciali avversità o speciali necessità per richiedere l'assistenza dell'Ufficio Alloggi.

#### SEZIONE 4:

L'Ufficio Alloggi avrà il potere di alloggiare più di un richiedente o famiglia nello stesso locale. Tali assegnazioni (chiamate in seguito «coabitazioni») verranno effettuate soltanto qualora necessarie ad alleviare la penuria di abitazioni.

Nell'assegnazione di coabitazioni l'Ufficio Alloggi terrà in considerazione le condizioni di precedenza delle persone alle quali deve venir assegnato un alloggio e, inoltre, la loro accettabilità da parte dell'occupante l'alloggio stesso. Qualora l'occupante l'alloggio rifiuti di accettare tali coinquilini per ragioni dall'Ufficio Alloggi ritenute non valide, l'Ufficio Alloggi potrà ordinare all'occupante di accettare tali persone quali coinquilini.

### ARTICOLO VII

#### Istituzione di Comitati Alloggi per l'esame di appelli

##### SEZIONE 1:

In tutti i Comuni in cui vi sia un Ufficio Alloggi (eccetto il Comune di Trieste), un comitato Alloggi formato da 1 Presidente e 4 Membri, verrà nominato dal Presidente del Comune ed approvato dal Governo Militare Alleato.

##### SEZIONE 2:

Nel Comune di Trieste un Comitato Alloggi, formato da 1 Presidente e 12 Membri verrà nominato dal Presidente del Comune ed approvato dal Governo Militare Alleato. Tale Comitato sarà diviso in 4 sezioni, composte di 1 Vice-Presidente e 2 Membri. Il Vice-Presidente verrà scelto dal Presidente del Comitato Alloggi tra i Membri del Comitato stesso.

##### SEZIONE 3:

Qualsiasi persona interessata può appellarsi entro 3 giorni, contro qualsiasi azione o decisione dell'Ufficio Alloggi al Comitato Alloggi, la cui decisione, soggetta alle disposizioni degli Art. XII e XIII, sarà definitiva.

### ARTICOLO VIII

#### Appelli

##### SEZIONE 1:

Le seguenti norme si applicano agli appelli ed alle domande indirizzate ai Comitati Alloggi:

- a) dovranno essere redatte per iscritto, firmate e corredate dell'indirizzo del ricorrente;
- b) nessuna particolare forma legale sarà richiesta, potendo essere contenuta in una comune lettera;
- c) potranno essere redatte su carta semplice e saranno esenti da qualsiasi tributo;
- d) dovranno contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali il ricorrente fonda la sua richiesta. Prove documentali, incluse dichiarazioni giurate, possono essere allegate, benchè non siano d'obbligo;
- e) il ricorrente dovrà dichiarare se egli desidera la celebrazione di un'udienza da parte del Comitato o se preferisce che lo stesso prenda la sua decisione sulla base del ricorso o della domanda e dei documenti o altre prove allegate agli stessi. In mancanza di tale dichiarazione la Commissione potrà decidere il caso sulla base del ricorso o della domanda e dei documenti e prove eventualmente allegati senza la celebrazione di un'udienza a meno che la Commissione stessa non decida, a sua discrezione, che un'udienza è opportuna e necessaria.

#### SEZIONE 2:

I Comitati dovranno decidere ogni caso in assoluta conformità alle risultante di fatto o alla legge.

#### SEZIONE 3:

I Comitati terranno registrazioni ed evidenze adeguate di tutti i loro procedimenti.

#### SEZIONE 4:

Ove un'udienza sia richiesta oppure qualora i Comitati decidano sulla necessità della stessa, in conformità all'Art. VIII Sez. 1-e del presente Ordine, i Comitati fisseranno immediatamente la data di tale udienza notificandola al ricorrente o richiedente a mani proprie o a mezzo posta. Al ricorrente o richiedente sarà dato tempo sufficiente per comparire alla predetta udienza e per preparare e sottoporre le sue prove.

#### SEZIONE 5:

A dette udienze si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) Il ricorrente potrà apparire personalmente o a mezzo di un difensore;
- b) I Comitati non saranno vincolati dalle norme di prova legale ma potranno accettare e prendere in considerazione prove di qualsiasi genere e forma, orali e documentali, che ritengano rilevanti in relazione agli argomenti presentati ed utili ai fini di una giusta soluzione.
- c) Le decisioni dei Comitati saranno definitive e conclusive.

#### SEZIONE 6:

Allo scopo di esercitare le loro funzioni, le Commissioni avranno il potere di ordinare la produzione di qualsiasi documento o altro scritto rilevante, citare testimoni e sottoporre a giuramento le parti ed i testimoni.

### ARTICOLO IX

#### Pigione da pagarsi

##### SEZIONE 1:

La persona alla quale viene assegnato un locale addiverrà ad un accordo con il proprietario o locatore riguardo all'ammontare della pigione da pagarsi.

## SEZIONE 2:

Se non si giunge a tale accordo, l'Ufficio Reclami Pigionie istituito dall'Ordine Generale No. 54, fisserà l'ammontare della pigione dopo aver ascoltato il parere dell'Ufficio tecnico Erariale.

## ARTICOLO X

### Emanazione di ordini

Le decisioni dei rispettivi Uffici Alloggi e Comitati Alloggi saranno messi in effetto da ordini scritti, firmati dal Direttore dell'Ufficio Alloggi o dal Presidente o Vice-Presidente del Comitato Alloggi, a seconda del caso.

## ARTICOLO XI

### Revoca di assegnazione di locali

#### SEZIONE 1:

Qualsiasi persona manchi di prendere possesso di qualsiasi stanza (o stanze) a lui assegnata entro trenta giorni dalla data di tale assegnazione, perderà il diritto di occuparla e non avrà più il diritto di ricevere ulteriori assegnazioni.

#### SEZIONE 2:

Gli Uffici Alloggi o Comitati Alloggi possono riassegnare qualsiasi stanza non occupata entro 30 giorni dall'assegnazione.

## ARTICOLO XII

### Riapertura di casi decisi

#### SEZIONE 1:

Qualora il Presidente del Comitato Alloggi o ogni altra persona toccata da una decisione emessa in conformità agli Ordini di Zona No. 33, 34, 6B o il presente Ordine, venga in possesso di ulteriori prove non ottenibili alla data dell'udienza davanti all'Ufficio Alloggi o il Comitato Alloggi, tale Presidente o persona può rivolgersi, entro 8 giorni dalla data di tale decisione affinché il caso venga riconsiderato dall'Ufficio Alloggi o dal Comitato Alloggi — secondo le circostanze — all'Ufficio Alloggi o Comitato Alloggi che rivedrà il caso entro 14 giorni dalla data di tale domanda.

#### SEZIONE 2:

Nel Comune di Trieste la revisione dei casi decisi da una Sezione del Comitato Alloggi verrà effettuata dal Presidente e 4 Vice-Presidenti che possono:

- a) decidere loro stessi il caso;
- b) riferire il caso alla Sezione che aveva precedentemente emesso la decisione;
- c) riferire il caso ad un'altra Sezione per la revisione e la decisione.

## ARTICOLO XIII

### Modifica o sospensione di decisioni per motivi di necessità militare

#### SEZIONE 1:

Qualora per ragioni di carattere militare si consideri necessario che una decisione dell'Ufficio Alloggi o del Comitato Alloggi debba venir modificata, sospesa o

annullata, l'Ufficio Alloggi, il Comitato Alloggi e le parti interessate verranno informate per iscritto da me o da un ufficiale da me nominato. Tali modifiche, sospensioni o annullamenti saranno definitivi.

#### SEZIONE 2:

Qualora l'Ufficio Alloggi o il Comitato Alloggi, a seguito di requisizione di alloggi ordinate dal Town Major, assegni altri Alloggi ai Civili interessati, l'ordine dell'Ufficio Alloggi o del Comitato Alloggi sarà immediatamente esecutivo anche se un appello è pendente.

#### ARTICOLO XIV

##### Poteri d'emergenza

La facoltà di emanare ordini di emergenza e di assegnare alloggi in caso di emergenza è a me riservata.

#### ARTICOLO XV

##### Trasgressioni

Ogni persona che contravvenga a qualsiasi disposizione del presente Ordine o qualsiasi Ordine legalmente emanato in conformità al presente, commetterà un reato e se trovato colpevole da un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di una pena detentiva o pecuniaria o di ambedue a seconda delle decisioni del Tribunale.

#### ARTICOLO XVI

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà me firmato.

Trieste, 4 ottobre 1946

**FRED. O. MAVIS, Ten. Col.**  
f.f. Commissario di Zona, Trieste

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### ZONA DI GORIZIA

---

## Ordine di Zona N. 48

#### SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI DA ABITAZIONI

VISTO che nel Comune di Trieste perdura la penuria di abitazioni, e, POICHE' si considera necessario modificare temporaneamente la legge concernente gli sfratti da abitazioni, per ordine dell'Autorità giudiziaria,

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. f. f. Commissario di Zona, Trieste, con il presente

#### o r d i n o :

1) Sino a nuova disposizione del Governo Militare Alleato, nessun titolo esecutivo avente per oggetto lo sfratto da abitazioni nel Comune di Trieste potrà essere messo in esecuzione, salvo come qui di seguito previsto.

2) Le disposizioni di cui all'Art. 1 non si applicano a sentenze di sfratto per morosità o immoralità, nè ai casi in cui il titolo esecutivo sia determinato da una sentenza od altro provvedimento emanato in un giudizio possessorio.

3) Nei casi di morosità e di immoralità il Pretore, su ricorso dell'interessato, potrà ordinare, con provvedimento non impugnabile, la sospensione dell'esecuzione qualora sia venuto meno il motivo, sul quale si fonda il titolo esecutivo.

In caso di persistente morosità, potrà essere concessa all'inquilino, e ai suoi aventi causa, la suddetta sospensione alla condizione che egli estingua il debito d'affitto nei modi e nei termini stabiliti dal Pretore.

4) In casi di speciale necessità, il Commissario di Zona può, su richiesta del Pretore, ordinare che uno sfratto sia messo in esecuzione.

5) Il presente Ordine entrerà in vigore il 21 Ottobre 1946.  
Trieste, 15 Ottobre 1946.

**A. H. GARDNER**

Ten. Col.

f.f. Commissario di Zona, Trieste

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI TRIESTE

---

### Ordine di Zona N. 49

**REVOCA DELL'ORDINE DI ZONA No. 7, CON IL QUALE L'AVV. GUIDO SADAR E L'AVV. DOTT. GIORGIO JAUT VENIVANO NOMINATI COMMISSARIO STRAORDINARIO E, RISPETTIVAMENTE, VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE**

Premesso che si è ritenuto opportuno revocare l'Ordine di Zona No. 7 dell'8 settembre 1945:

Io, A. H. GARDNER, Tenente Colonnello R. A., ff. Commissario della Zona di Trieste,

**d i s p o n g o :**

quanto segue:

#### ARTICOLO I

**Revoca dell'Ordine di Zona No. 7**

L'Ordine di Zona No. 7 dell'8 settembre 1945, con il quale l'avv. dott. Guido SADAR e l'avv. Giorgio JAUT venivano nominati commissario straordinario e, rispettivamente, vice-commissario straordinario della Cassa di Risparmio di Trieste viene revocato.

#### ARTICOLO II

**Entrata in vigore**

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.  
Trieste, 15 ottobre 1946.

**A. H. GARDNER**

Tenente Colonnello R.A.

f.f. Commissario di Zona

Ordine Amministrativo N. 43

NOMINA DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI S. CANZIANO D'ISONZO

*In conformità al potere conferitomi dalla Sez. III dell' Ordine Generale No. 62 dd. 3 Luglio 1946,*

*Io, A. H. GARDNER, Ten. Col., f. f. Commissario di Zona, Trieste*

**ORDINO:**

1. — Le seguenti persone sono nominate al Comitato Alloggi per il Comune di S. Canziano d' Isonzo

*Presidente:* CASELLA VINCENZO

*Membri:* BERTOGNA GIUSEPPE

COSLO ODDONE

DELEUSA FIORANVANTE

ZORZIN ITALO.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 17 Ottobre 1946

**A. H. GARDNER**

Ten. Col.

f. f. Commissario di Zona  
Zona di Trieste

# ZONA DI GORIZIA

## GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA

---

### Ordine di Zona N. 105

NORME CONCERNENTI GLI ALLOGGI E REVOCA DELL'ORDINE DI ZONA No. 73

Premesso che in seguito alle disposizioni dell'Ordine Generale No. 62, sono state apportate alcune modifiche alle norme disciplinanti l'assegnazione degli alloggi, e

Considerato che si ravvisa necessario abrogare l'Ordine di Zona No. 73 del 25 marzo 1946,

Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C. M. P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con il presente

**o r d i n o :**

#### ARTICOLO I

Abrogazione dell'Ordine di Zona No. 73

L'Ordine di Zona No. 73 del 25.3.1946 è con il presente abrogato.

#### ARTICOLO II

Ufficio Alloggi

L'Ufficio Alloggi, in quelle località dove sarà ritenuto necessario, sarà costituito da un Direttore (e due membri), che verranno designati dal Comune e nominati dal Commissario di Zona. Il personale occorrente perchè l'Ufficio possa disimpegnare le sue funzioni sarà fornito dai rispettivi Comuni.

#### ARTICOLO III

Funzioni degli Uffici Alloggi

##### SEZIONE 1:

L'Ufficio Alloggi nei Comuni della Zona di Gorizia, sempre subordinatamente alle richieste delle Forze Alleate, assegnerà alla popolazione civile gli alloggi e locali d'affari disponibili; in conformità alle norme dell'Ordine Generale No. 62 e alle presenti disposizioni.

##### SEZIONE 2:

Per locali d'affari, come menzionati nel comma 1, si intendono tutti i locali adibiti a magazzini, negozi, uffici commerciali o professionali, cinematografi e altri locali usati a scopo ricreativo nonchè tutti i locali usati per scopi professionali e commerciali (qui di seguito chiamati «locali d'affari»).

## ARTICOLO IV

### Denunce di locali disponibili

#### SEZIONE 1:

I proprietari (persone fisiche o giuridiche, istituzioni private o pubbliche), gli amministratori e i portinai degli stabili situati nel Comune, sono tenuti, ciascuno per proprio conto, a notificare al rispettivo Ufficio Alloggi ogni alloggio o locale d'affari che si renda disponibile. Tale notifica dovrà venire fatta entro sette giorni dalla data in cui il presente Ordine entrerà in vigore o dalla data in cui tali locali si rendono disponibili.

#### SEZIONE 2:

I locatari che intendono lasciare vacanti le loro case, appartamenti o locali d'affari per più di 60 (sessanta) giorni dovranno notificare in precedenza all'Ufficio Alloggi la data del loro allontanamento e la probabile data del ritorno. Analogo obbligo di notifica incombe ai proprietari, amministratori e portinai se i locali non vengono usufrutti per un periodo superiore ai 60 giorni.

## ARTICOLO V

### Trasferimento od affitto di locali

#### SEZIONE 1:

Nessun proprietario od altra persona potrà affittare, subaffittare o in qualsiasi altro modo disporre di qualsiasi locale, nè cambiare il suo alloggio o locale d'affari senza il permesso scritto dell'Ufficio Alloggi; qualsiasi disposizione di locali senza tale autorizzazione potrà essere dichiarata nulla e inefficace e l'Ufficio Alloggi potrà disporre dei locali stessi.

## ARTICOLO VI

### Requisizione di locali

#### SEZIONE 1:

L'Ufficio Alloggi — dopo indagini eseguite da persone da esso incaricate e munite di regolare autorizzazione — potrà requisire alloggi e locali d'affari disponibili allo scopo di assegnarli alle persone che rientrano nelle categorie elencate all'Art. VII, con l'approvazione del Commissario di Zona o dell'Ufficiale da lui designato.

## ARTICOLO VII

### Richiesta e assegnazione di locali

#### SEZIONE 1:

La domanda per l'assegnazione di locali, sarà fatta all'Ufficio Alloggi in iscritto dalle persone che rientrano nelle categorie contemplate ai comma 2 e 5 del presente articolo.

#### SEZIONE 2:

L'Ufficio Alloggi, sempre subordinatamente alle esigenze delle Forze Alleate, potrà assegnare alloggi e locali d'affari alle persone che rientrino nelle seguenti categorie disposte in ordine di precedenza:

- a) Prima categoria — persone private delle loro abitazioni:
  - 1) in seguito a danni di guerra;
  - 2) in seguito a persecuzioni razziali e politiche;

- 3) in seguito ad occupazione da parte delle Autorità Militari e politiche;
- 4) in seguito ad una sentenza di sfratto del Tribunale.
- b) Seconda categoria — persone trasferite nel Comune in seguito ad un ordine delle Autorità competenti.
- c) Terza categoria — qualsiasi altra persona (pur non rientrando nelle suaccennate categorie) semprechè vi siano alloggi disponibili.

#### SEZIONE 3:

Nessuna assegnazione potrà essere fatta a coloro che non risiedono nel Comune salva l'eccezione di cui al punto 2 lett. a) Sezione 2 dell'Art. VII.

#### SEZIONE 4:

L'Ufficio Alloggi potrà alloggiare più d'una persona o famiglia negli stessi locali. Tali assegnazioni (in seguito chiamate co-abitazioni) saranno effettuate soltanto qualora necessarie per alleviare l'acuta mancanza di abitazioni. Nell'assegnazione di co-abitazioni, l'Ufficio Alloggi terrà conto delle condizioni di precedenza della persona o delle persone cui deve essere assegnata una abitazione e terrà pure conto della loro accettabilità da parte dell'occupante i predetti locali.

#### SEZIONE 5:

I locali d'affari potranno essere assegnati secondo le norme di questo Ordine solo in casi speciali, secondo le istruzioni emanate dal Commissario di Zona, qualora il richiedente possa fornire adeguate prove di speciali avversità o speciali necessità per richiedere l'assistenza dell'Ufficio Alloggi.

#### SEZIONE 6:

- a) Le decisioni e gli Ordini dell'Ufficio Alloggi non avranno effetto se non dopo l'approvazione del Commissario di Zona o di altri Ufficiali da lui designati.
- b) Le predette decisioni dovranno essere affisse all'Albo del Comune per 5 giorni consecutivi e notificate per iscritto al richiedente.

### ARTICOLO VIII

#### Istituzione di Comitati Alloggi per l'esame di appelli

##### SEZIONE 1:

Qualsiasi persona potrà appellarsi al Comitato Alloggi contro la decisione dell'Ufficio Alloggi, entro 7 giorni dal primo giorno di pubblicazione, all'Albo Comunale, della decisione stessa.

Il Comitato Alloggi sarà costituito, nei Comuni fino a 10.000 abitanti, dal Presidente e 2 membri, nei Comuni oltre ai 10.000 abitanti dal Presidente e 4 membri nominati tutti dal rispettivo Presidente Comunale e approvati dal Commissario di Zona.

### ARTICOLO IX

#### Appelli

##### SEZIONE 1:

Le seguenti norme dovranno applicarsi alle domande ed agli appelli diretti ai Comitati per gli Alloggi:

- a) Dovranno essere redatte per iscritto, firmate e corredate dell'indirizzo del ricorrente.

- b) Nessuna particolare forma legale sarà richiesta potendo essere contenuta in una comune lettera.
- c) Potranno essere redatte su carta semplice e saranno esenti da qualsiasi tributo.
- d) Dovranno contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali il ricorrente fonda la sua richiesta. Prove documentali, incluse dichiarazioni giurate, possono essere allegate, benchè non siano d'obbligo.
- e) Il ricorrente dovrà dichiarare se egli desidera la celebrazione di una udienza da parte del Comitato o se preferisca che lo stesso prenda la sua decisione sulla base del ricorso o della domanda e dei documenti o altre prove allegate agli stessi. In mancanza di tale dichiarazione la Commissione potrà decidere il caso sulla base del ricorso o della domanda e dei documenti e prove eventualmente allegati senza la celebrazione di una udienza a meno che la Commissione stessa non decida a sua discrezione che una udienza è opportuna o necessaria.

#### SEZIONE 2 :

Le Commissioni dovranno decidere ogni caso in assoluta conformità alle risultanze di fatto ed alla legge.

#### SEZIONE 3 :

Le Commissioni terranno registrazioni ed evidenze adeguate di tutti i loro procedimenti.

#### SEZIONE 4 :

Ove un'udienza sia richiesta oppure ove le Commissioni decidono sulla necessità della necessità della stessa, in conformità all'Articolo IX Sez. 1 e) del presente Ordine, le stesse fisseranno immediatamente la data di udienza notificandole al ricorrente o richiedente a mani proprie o a mezzo posta. Al ricorrente o richiedente sarà dato tempo sufficiente per comparire alla predetta udienza e per preparare e sottoporre le sue prove.

#### SEZIONE 5:

A dette udienze si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) Il ricorrente potrà comparire personalmente o a mezzo di un patrocinatore legale.
- b) Le Commissioni non saranno vincolate dalle norme di prova legale, ma potranno accettare e prendere in considerazione prove di qualsiasi genere e forma, orali e documentali, che ritengono rilevanti in relazione agli argomenti presentati ed utili ai fini di una giusta decisione.
- c) Le decisioni delle Commissioni saranno finali e conclusive e dovranno essere prese entro 15 giorni dalla data dell'appello.

#### SEZIONE 6:

Allo scopo di esercitare le loro funzioni, le Commissioni avranno il potere di ordinare la produzione di qualsiasi documento o altro scritto rilevante, citare testimoni e sottoporre a giuramento le parti ed i testimoni.

### ARTICOLO X

#### Pigione da pagarsi

##### SEZIONE 1 :

La persona alla quale viene assegnato un locale, addiverrà ad un accordo con il proprietario o locatore riguardo all'ammontare della pigione da pagarsi.

## SEZIONE 2:

Se non si giunge a tale accordo, l'Ufficio Reclami Pigion, istituito dall'Ordine No. 54, fisserà l'ammontare della pigione.

### ARTICOLO XI

#### Emanazione di Ordini

Le decisioni dell'Ufficio Alloggi e delle Commissioni per gli Alloggi saranno messe in effetto ad un Ufficiale per gli Alloggi da me nominato, che firmerà di suo proprio pugno.

### ARTICOLO XII

#### Poteri d'emergenza

La facoltà di emanare Ordini di emergenza o di assegnare abitazioni in caso di emergenza è a me riservata.

### ARTICOLO XIII

#### Trasgressioni

Chiunque trasgredisca le norme di questo Ordine o di qualsiasi altro Ordine legalmente emesso in conformità al presente, sarà ritenuto colpevole e su un giudizio di un Tribunale Militare Alleato sarà passibile di multa o carcere o entrambe come la Corte deciderà.

### ARTICOLO XIV

#### Entrata in vigore

Questo Ordine entrerà in vigore con la data del 7 ottobre 1946.

Gorizia, 1 ottobre 1946.

**JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P.**

Commissario di Zona

Zona di Gorizia

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI GORIZIA

---

## Ordine di Zona N. 107

### NOMINA DELL'UFFICIO ALLOGGI PER LA ZONA DI GORIZIA

In forza dei poteri conferitimi in virtù dell'Ordine di Zona No. 62,

Io, FRED O. MAVIS, Ltd. Col. Inf., Governatore di Zona per la Zona di Gorizia,

**ordino:**

che

L'Ufficio Alloggi per il Comune di Gorizia sia con ciò nominato e composto dai seguenti membri:

Sigr. Luigi COROLLI - Direttore

Sigr. Antonio ONGARO - Membro

Sigr. Ubaldo FALCONETTI - Membro

Detto Ufficio Alloggi avrà i suoi uffici al Municipio di Gorizia.

Questo Ordine entrerà in vigore con la data del 7 ottobre 1946.

Gorizia, addì 15 Ottobre 1946.

**FRED. O. MAVIS, Ten. Col.**

Governatore di Zona

Zona di Gorizia

# ZONA DI POLA

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

---

### Ordine Amministrativo di Zona N. 68

#### NOMINA TEMPORANEA DELLA COMMISSIONE D'APPELLO PER GLI AFFITTI PER LA ZONA DI POLA

1. Facendo seguito ai poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 54 B, Art. II, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

n o m i n o :

le seguenti persone a funzionare nella Commissione d'Appello per gli Affitti per la Zona di Pola:

*Presidente* : Dott. KIRCHMAYER Giovanni, Presidente del Tribunale;

*Vice-Presidente* : Dott. BUXA Giacomo, Pretore;

*Membri* : Dott. BENUSSI Giovanni, Proprietario;

Ing. TURINA Alberto, Proprietario;

Sig. BROZZO Guglielmo, Affittuario;

Sig. DRAGOGNA Nicolò, Affittuario;

*Membri sostituti* : Sig. PINTER Eugenio, Proprietario;

Rag. ROSSI Oscarre, Proprietario;

Sig. VALENT Amerigo, Affittuario;

Sig. CUCCANI Davide, Affittuario.

2. Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 7 ottobre 1946.

E. S. ORPWOOD - Ten. Col.  
Commissario di Zona, Pola

## Ordine Amministrativo di Zona N. 70

### NOMINA TEMPORANEA DEL COMMISSARIO PER L'E.N.A.L.

1. — Io, Tenente-Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

#### ORDINO:

*che il*

Sig. BIASI GIOVANNI

sia nominato Commissario per l'„Ente Nazionale Assistenza Lavoratori“ per la Zona di Pola.

2. — Quest' Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 16 ottobre 1946.

**E. S. ORPWOOD**

Ten. Col.

Commissario di Zona Pola

# VOLUME II

Gazzetta N. 3

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### INDICE

#### PARTE I

#### Comando di Trieste

	Pag.
<b>Ordine Generale</b>	
No. 17 B Aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.....	119
No. 25 C Emendamenti all'Ordine Generale No. 25 — Modificazioni a talune disposizioni riguardanti l'indennità di ricchezza mobile e l'imposta complementare complessiva sui redditi di lavoro	121
No. 61 F Modifica dell'Ordine Generale No. 61 — Nuovo prezzo del granoturco .....	123
No. 74 Temporaneità delle nomine e promozioni di personale della amministrazione civile fatte dal Governo Militare Alleato....	124
No. 77 (41 D) Corte Speciale d'Assise .....	125
No. 78 Proroga di termini di decadenza .....	126
 <b>Ordine</b>	
No. 203 Assicurazioni sociali a favore dei prestatori di lavoro alle dipendenze delle Forze Alleate .....	127
No. 204 (40 B) Numero dei marconisti a bordo delle navi — Radiotelegrafia	130
No. 208 Dichiarazione di pubblica utilità ed urgente necessità della costruzione della strada di circonvallazione nel Comune di Trieste	131
No. 221 Lavoratori agricoli — Commissioni Comunali — Modificazione delle disposizioni concernenti le Commissioni Provinciali per la determinazione delle giornate lavorative.....	132

Ordine	Pag.
No. 236	133
Assegno temporaneo di contingenza aggiunto a taluni assegni vitalizi dell' Opera di Previdenza per i personali civili e militari dello Stato e modifiche apportate al testo unico in relazione a tali assegni .....	
No. 237	138
Ricostruzione di Commissioni per la formazione di alcuni albi commerciali .....	
No. 245	140
Istituzione di corsi di perfezionamento nella lingua croata per insegnanti elementari .....	
No. 246	142
Riconoscimento agli effetti civili della parrocchia di S. Nicolo' in Aris, Monfalcone .....	
No. 247	143
Restrizioni sulla pesca nelle acque dolci.....	
No. 248	144
Contratti d'appalto delle imposte di consumo.....	
No. 249	145
Cambiamento di denominazione dell' O.N.A.I.R. ed estensione della sua attività.....	
No. 252	146
Revoca dell' Ordine No. 69 e soppressione dell'albo degli amministratori giudiziari .....	
No. 254 (7 B)	147
Norme integrative alle disposizioni dell'articolo I-B dell' Ordine No. 7 .....	
No. 256	148
Modificazione dell' Ordine No. 141 e fissazione di procedura per i procedimenti davanti alle Commissioni agrarie mandamentali e di zona con esso istituite.....	
No. 257	152
Autorizzazione ad accettare un legato concessa alla Comunità evangelica di confessione augustana in Trieste.....	
No. 263	153
Modificazione al regime fiscale di taluni generi.....	
No. 264	156
Riparazione di edifici danneggiati dalla guerra in località sinistrate .....	
No. 265 (106)	157
Disposizioni sullo sblocco dei licenziamenti .....	

#### Ordine Amministrativo

No. 59	158
Nomina dell'avv. dott. Guido Sadar e dell'avv. dott. Giorgio Jaut a Presidente, rispettivamente Vice-Presidente della Cassa di Risparmio di Trieste.....	
No. 69	158
Promozione di Biagini Pia, Peteani Maria, Zuccoli Giovanni, Vascotto Carla, impiegati della capitaneria del Porto.....	
No. 70	159
Nomina di Francesco Ettore Rigotti a Consigliere di Porto....	
No. 73	159
Conferma della promozione al grado V del magistrato dott. Guido Picciola .....	

#### Avviso

No. 18	160
Revoca di Ordini .....	

<b>Errata Corrige</b> .....	160
-----------------------------	-----

## PARTE II

### Zona di Trieste

Ordine di Zona		Pag.
No. 6 C	Modifiche alle norme relative all'assegnazione di locali nella zona di Trieste .....	162
No. 48	Sospensione degli sfratti da abitazioni .....	167
No. 49	Revoqa dell' Ordine di Zona No. 7 con il quale l'avv. dott. Guido Sadar e l'avv. dott. Giorgio Jaut sono stati nominati Commissario straordinario, rispettivamente Vice-Commissario straordinario della Cassa di Risparmio di Trieste.....	168

### Ordine Amministrativo di Zona

No. 43	Nomina del Comitato Alloggi per il Comune di S. Canziano di Isonzo .....	169
--------	--	-----

### Zona di Gorizia

#### Ordine di Zona

No. 105	Norme concernenti gli alloggi e revoca dell' Ordine di Zona No. 73	105
No. 107	Nomina dell'ufficio alloggi per la Zona di Gorizia.....	175

### Zona di Pola

#### Ordine Amministrativo di Zona

No. 68	Nomina temporanea della Commissione d'Appello per gli affitti per la zona di Pola .....	176
No. 70	Nomina temporanea del Commissario per l'ENAL.....	177

# Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

---

---

## Ordine Generale N. 72

### ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORATORI

PREMESSO che si ritiene opportuno a provvedere alla modifica dell'Ordine No. 13 di data 1 settembre 1945 e alla regolazione del mercato del lavoro in quelle parti della Venezia Giulia che sono occupate dalle Forze Alleate (e, qui di seguito designate quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**d i s p o n g o :**

#### ARTICOLO I

##### Assunzione dei lavoratori

Tutti i datori di lavoro che intendano assumere impiegati ed operai, dovranno rivolgersi all'Ufficio del Lavoro che provvederà ad assegnare i lavoratori registrati in quell'Ufficio in conformità alle norme qui di seguito stabilite.

#### ARTICOLO II

##### Procedura da seguire per le richieste d'assunzione

##### SEZIONE 1:

Le richieste per l'assegnamento dei lavoratori dovranno indicare in quale numero gli stessi siano richiesti. Tali richieste sono da compilarsi per iscritto, indicando il numero dei lavoratori richiesti e le specifiche qualifiche per l'assunzione.

##### SEZIONE 2:

L'Ufficio del Lavoro assegna unicamente lavoratori registrati nello stesso ufficio, dopo aver vagliato le qualifiche richieste e preso in considerazione l'ordine di anzianità dell'iscrizione. L'assegnamento sarà da farsi in conformità con le disposizioni che potranno venire prese in conformità a quanto disposto all'articolo 12 del presente Ordine.

#### ARTICOLO III

##### Richeste nominative di lavoratori

##### SEZIONE 1:

Saranno prese in esame le richieste nominative nel caso in cui la professione comporti una determinata responsabilità o per mansioni di particolare fiducia oppure anche per i lavoratori che potranno dimostrare di essere già stati per un periodo di tempo relativamente lungo, alle dipendenze della ditta richiedente. Tali richieste dovranno indicare le ragioni che giustificano la richiesta nominativa.

## SEZIONE 2:

I nominativi così richiesti sono presi dal registro, di cui all'articolo I, dietro approvazione dell'Ufficio del Lavoro e con l'osservanza delle disposizioni che potranno essere prese a sensi dell'articolo 12 del presente Ordine.

## SEZIONE 3:

Se la richiesta nominativa non è accolta dall'Ufficio del Lavoro, alla stessa viene fatto luogo in conformità a quanto disposto all'articolo II Sezione 2.

## ARTICOLO IV

### Rilascio del nulla-osta per gli avviati al lavoro

Ad ogni prestatore d'opera inviato al lavoro è rilasciato da parte dell'Ufficio del Lavoro il relativo nulla-osta in duplice copia. Una copia dovrà essere tenuta costantemente dal lavoratore che dovrà esibirla in qualsiasi momento ne venisse richiesto. La seconda copia sarà conservata dal datore di lavoro che la esibirà ogni qualvolta ne venisse richiesto dagli organi rispettivi dell'Ufficio del Lavoro o dell'Ispettorato del Lavoro.

## ARTICOLO V

### Notifica dei licenziamenti e delle sospensioni — Registrazione dei prestatori d'opera

#### SEZIONE 1:

Ai datori di lavoro è fatto obbligo di notificare all'Ufficio del Lavoro, entro tre giorni, tutte le sospensioni ed i licenziamenti, specificandone i motivi e rimettendo nel contempo all'Ufficio stesso il nulla-osta rilasciato al lavoratore licenziato o sospeso.

#### SEZIONE 2:

I lavoratori disoccupati dovranno, entro tre giorni dalla data del licenziamento, presentarsi all'Ufficio del Lavoro, ove, documentando l'avvenuto licenziamento con il libretto di lavoro ed il nulla-osta, ritireranno la tessera d'iscrizione nelle liste dei disoccupati.

## ARTICOLO VI

### Libretti di lavoro e tessere di disoccupazione

#### SEZIONE 1:

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Ordine è fatto obbligo a tutti i datori di lavoro di richiedere ai propri dipendenti in servizio ed a quelli che debbono essere assunti, il libretto di lavoro e la tessera d'iscrizione nelle liste dei disoccupati. Il libretto di lavoro dovrà essere ritirato dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione e tenuto in consegna per tutto il periodo durante il quale il prestatore d'opera rimane occupato. Il libretto stesso verrà riconsegnato al lavoratore al momento del suo licenziamento o della sospensione, dopo che il datore di lavoro avrà segnato sullo stesso la data di assunzione e quella della cessazione del rapporto del lavoro.

## SEZIONE 2:

La tessera d'iscrizione nelle liste dei disoccupati deve essere ritirata dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione ed inviata all'Ufficio del Lavoro, che provvederà a riconsegnarla al lavoratore, quando questi si ripresenterà ad iscriversi nelle liste dei disoccupati.

## ARTICOLO VII

### Controllo dei disoccupati

#### SEZIONE 1:

I lavoratori disoccupati dovranno presentarsi ogni due mesi per controllo allo Ufficio del Lavoro, dove, constatato il sussistere della disoccupazione dello stesso, verrà timbrata e vistata la tessera d'iscrizione.

#### SEZIONE 2:

Coloro che non si presenteranno all'Ufficio del Lavoro nel termine di due mesi, verranno cancellati dalle liste dei disoccupati e la tessera rimasta senza rinnovo, sarà da considerarsi nulla a tutti gli effetti.

## ARTICOLO VIII

### Requisiti per la registrazione dei disoccupati

#### SEZIONE 1:

Tutte le volte che i lavoratori disoccupati si presenteranno all'Ufficio del Lavoro, dovranno esibire il libretto di lavoro e la tessera d'iscrizione.

#### SEZIONE 2:

Nessun lavoratore disoccupato potrà venir registrato presso l'Ufficio del Lavoro, se non sia in possesso del libretto suddetto. Ogni lavoratore disoccupato dovrà registrarsi unicamente nella propria circoscrizione di residenza.

#### SEZIONE 3:

Si farà uso dei seguenti documenti validi per l'accertamento della residenza:

- 1) il libretto di lavoro;
- 2) il certificato di residenza nel Territorio, rilasciato dal competente Ufficio anagrafico.

## ARTICOLO IX

### Cooperative di produzione e di lavoro ed aziende artigiane

#### SEZIONE 1 — *Cooperative:*

a) Le cooperative di produzione e di lavoro, tanto quelle attualmente esistenti quanto quelle che dovessero sorgere posteriormente all'emissione del presente

Ordine, sono tenute a depositare presso l'Ufficio del Lavoro:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- 2) un elenco dei soci effettivi e relative variazioni trimestrali;

- 3) un elenco dei lavoratori ausiliari assunti, essendone obbligatoria l'assunzione tramite l'Ufficio di collocamento.
- b) Dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, è fatto divieto alle cooperative di produzione di lavoro di assumere, sia come soci effettivi che quale personale ausiliario, lavoratori non residenti nel Territorio, rispettivamente non registrati presso la sezione Collocamento del competente Ufficio del Lavoro.

#### SEZIONE 2 — *Artigiani:*

- a) Le aziende artigiane dovranno notificare alla sezione Collocamento dell'Ufficio del Lavoro gli elenchi dei dipendenti.
- b) Le aziende artigiane non possono tenere alle proprie dipendenze nè assumere personale che non sia residente nel Territorio e registrato presso l'Ufficio del Lavoro.

#### SEZIONE 3:

Ai fini di quanto disposto alle precedenti sezioni 1 e 2 la sezione Collocamento dell'Ufficio del Lavoro provvederà uno schedario a parte per le cooperative ed uno per le aziende artigiane.

#### SEZIONE 4:

I soci delle cooperative e i dipendenti da aziende artigiane saranno forniti dall'Ufficio del Lavoro di uno speciale nulla-osta da poter essere esibito a richiesta degli organi di controllo dell'Ufficio del Lavoro.

### ARTICOLO X

#### Permessi d'immigrazione di lavoratori

##### SEZIONE 1:

Nessuna immigrazione e relativa iscrizione di lavoratori residenti in altre regioni, sarà consentita nel Territorio, a meno che non si tratti di lavoratori specializzati dei quali non vi sia disponibilità nella circoscrizione territoriale del rispettivo Ufficio del Lavoro. Per questi dovrà venir richiesta espressamente e preventivamente l'autorizzazione dell'Ufficio del Lavoro.

##### SEZIONE 2:

Nessuna iscrizione in deroga alle disposizioni contenute nella sezione 1 potrà essere consentita a meno che non venga autorizzata (in iscritto) dall'Ufficio del Lavoro.

### ARTICOLO XI

#### Controllo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro

L'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro che è alle dipendenze dell'Ufficio del Lavoro è incaricato di controllare e far osservare a tutte le Aziende le disposizioni riguardanti le assunzioni e i licenziamenti dei lavoratori come dal presente Ordine.

## ARTICOLO XII

### Emanazione di regolamenti da parte dell'Ufficio del Lavoro

#### SEZIONE 1:

L'Ufficio del Lavoro viene autorizzato a promulgare, ai fini e nei limiti di questo Ordine, gli ordinamenti e i regolamenti ritenuti necessari per rispettare i compiti con ciò a lui deferiti.

#### SEZIONE 2:

Qualsiasi disposizione contrastante col presente Ordine è dichiarata nulla dalla data di entrata in vigore dell'Ordine stesso.

## ARTICOLO XIII

### Applicabilità

Le disposizioni del presente Ordine saranno applicabili agli impiegati e lavoratori che abbiano o avranno un impiego in qualsiasi ditta privata, impresa pubblica e ente parastatale, purchè non appartenenti alla categoria «di ruolo».

## ARTICOLO XIV

### Penalità

Qualsiasi trasgressione alle disposizioni di cui sopra saranno considerate violazioni al presente Ordine e punibili in caso di condanna da parte di un Tribunale Militare Alleato con pene pecuniarie o detentive o entrambe, a discrezione del Tribunale.

## ARTICOLO XV

### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore al 1 dicembre 1946.

Trieste, 4 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine Generale N. 73

### ELENCO DEI GIORNI FESTIVI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE

Considerato che si ritiene necessario di stabilire le feste generali, i giorni festivi religiosi e quelli di solennità civili in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (che qui di seguito viene designata quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

#### ARTICOLO I

Le feste generali, i giorni festivi religiosi riconosciuti dalla legge e quelli di solennità civili entro il «Territorio» sono regolati dalle seguenti disposizioni:

#### SEZIONE 1:

##### FESTE GENERALI:

- 1.º Maggio: Festa del Lavoro;
- 8 Maggio: Anniversario della vittoria in Europa;
- 25 Luglio: Caduta del Fascismo;
- 11 Novembre: Giorno della rimembranza ed altre simili feste che il Governo Militare Alleato potrà stabilire di volta in volta.

#### SEZIONE 2:

##### *Giorni festivi religiosi riconosciuti dalla Legge:*

Tutte le domeniche;

- 1.º Gennaio: il primo giorno dell'anno;
- 6 Gennaio: Epifania;
- 19 Marzo: S. Giuseppe;
- 30 Maggio: (Festa mobile) Ascensione;
- 30 Giugno: (Festa mobile) Corpus Domini;
- 29 Giugno: Santi Apostoli Pietro e Paolo;
- 15 Agosto: Assunzione della B. V. Maria;
- 1 Novembre: Il giorno di Ognissanti;
- 8 Dicembre: Festa dell'Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre: Giorno di Natale.

Festa del Patrono della città (3 Novembre - Trieste; 14 Gennaio - Gorizia; 21 Dicembre - Pola) nonchè tutte le feste generali menzionate nella Sezione 1 del presente Articolo.

SEZIONE 3:

*Giorni di solennità civili:*

- 11 Febbraio: Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
- 25 Aprile: Anniversario della nascita di Guglielmo Marconi;
- 12 Ottobre: Anniversario della scoperta dell'America.

ARTICOLO II

Obblighi dei datori di lavoro

SEZIONE 1:

Nelle ricorrenze della Festa del Lavoro (1.º Maggio), dell'Anniversario della Vittoria in Europa (8 Maggio), della Caduta del Fascismo (25 Luglio) e del Giorno della Rimembranza (11 Novembre) e di qualsiasi altro giorno festivo stabilito di volta in volta dal Governo Militare Alleato a norma dell'Articolo I, Sezione 1, lo Stato, gli Enti Pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa.

SEZIONE 2:

Ai lavoratori che prestano la loro opera nelle suindicate solennità, di cui alla Sezione precedente, è dovuta una doppia retribuzione rispetto a quella stabilita nella Sezione precedente del presente Articolo e con la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato, in conformità a quanto stabilito nei contratti collettivi in relazione all'impiego privato e a norma dei regolamenti esistenti in materia di impiego in enti statali e pubblici.

SEZIONE 3:

In caso di trasgressione i datori di lavoro incorrono nelle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 509 del Codice Penale.

ARTICOLO III

Revoca delle disposizioni contrarie

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Ordine.

ARTICOLO IV

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 75 (20 B)

EMENDAMENTO ALL'ORDINE GENERALE No. 20 SULLA RIORGANIZZAZIONE  
DELLE PROFESSIONI

POICHE' coll'Ordine Generale No. 20 è stato provveduto alla riorganizzazione delle Libere Professioni in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato in conformità allo spirito e ai dettami democratici;

RITENUTA ora l'opportunità di apportare al testo di detto Ordine Generale alcuni emendamenti atti a facilitare detta riorganizzazione;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

SEZIONE 1:

Alla parte I dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 20 (qui di seguito indicato come «Ordine») si intende aggiunto quanto segue:

«Qualora il numero dei componenti superi i duecento, il consiglio sarà di nove membri».

SEZIONE 2:

Alla parte I dell'Articolo V dell'Ordine si intende aggiunto quanto segue:

«i consigli composti di nove membri potranno per la durata della loro funzione eleggere 3 membri i quali assieme al presidente formeranno la commissione di disciplina. Questa giudicherà in collegio formato di tre persone, presieduto dal presidente o da altro membro da lui designato».

SEZIONE 3:

Le parole «assemblea generale», «assemblea», «assemblee generali» e «assemblee» contenute negli Articoli V, VI, VII dell'Ordine si intendono rispettivamente sostituite con le parole «sessione elettorale» e «sessioni elettorali».

SEZIONE 4:

La parte 3 dell'Articolo VI dell'Ordine resta così modificata:

«L'ordinanza di convocazione della sessione elettorale dovrà contenere a) la indicazione del giorno e del luogo in cui essa dovrà radunarsi; b) il relativo Ordine del giorno; c) l'indicazione dell'ora d'apertura e di chiusura della sessione; d) la data, ora e luogo della seconda sessione elettorale, se la convocazione della stessa è necessaria. Detta ordinanza dovrà essere pubblicata per almeno due volte in un giornale

che abbia diffusione nel Territorio e una volta nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato e ciò almeno 15 giorni prima della convocazione». La sessione durerà tre ore continue.

#### SEZIONE 5:

La parte V dell'Articolo VI dell'Ordine resta così modificata:

- a) «Per la validità della prima convocazione della sessione elettorale è necessario il voto di almeno metà degli iscritti aventi diritto di voto.
- b) Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti validi e un numero di voti non inferiori a un quarto di quello degli iscritti.
- c) A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
- d) Se nella prima convocazione della sessione elettorale non intervenisse il numero legale dei votanti, o se, pur essendo tale numero legale, non risultino eletti per insufficienza di voti tutti i membri del consiglio, avrà luogo, nel giorno, luogo ed ora fissate per la convocazione, la seconda sessione.
- e) Questa sarà valida con l'intervento di qualsiasi numero di votanti e riuscirà eletto il candidato che conseguirà la maggioranza relativa di voti validi.
- f) Se nella prima sessione elettorale non è stato raggiunto il numero richiesto di candidati eletti, in tal caso la seconda convocazione avrà per oggetto esclusivamente la elezione dei rimanenti membri del consiglio. In caso di parità di voti, sarà eletto il candidato più anziano».

#### SEZIONE 6:

La Sezione 6 dell'Articolo VI dell'Ordine resta così sostituita:

«Dopo tre ore di durata della sessione, colui che pa presiede, annuncerà che la sessione è chiusa e che nessuno sarà più ammesso a votare. Immediatamente dopo la chiusura procederà altresì, con l'assistenza di due scrutatori da lui nominati, allo scrutinio delle schede. Egli proclamerà pubblicamente l'esito della votazione e ne informerà il Presidente del Tribunale, su cui ordine la sessione venne convocata».

#### ARTICOLO II

Salvo le modifiche apportate dal presente Ordine, l'Ordine Generale No. 20 resta in vigore e conserva pieno effetto.

#### ARTICOLO III

##### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 2 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine Generale N. 82

### EMENDAMENTO DELL'ORDINE GENERALE No. 36 — IMPOSTA DI CONSUMO

Ritenuta la necessità di emanare l'Ordine Generale No. 36 apportando alcune modifiche all'imposta di consumo in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio»),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

#### P A R T E I

#### CARNI E BESTIAME

##### ARTICOLO I

Revoca di disposizioni di leggi italiane

E' abrogato l'art. 4 del R. D. L. No. 449 di data 12 aprile 1943.

##### ARTICOLO II

Modificazione dell'imposta consumo

##### SEZIONE 1 :

L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote a capo, salvo al contribuente di chiedere la tassazione a peso vivo, qualora tale sistema di tassazione sia previsto dalla tariffa del rispettivo Comune.

##### SEZIONE 2 :

L'imposta è ridotta dal cinquanta per cento laddove il consumo per famiglia e per ogni anno si riduce al numero di due maiali.

##### SEZIONE 3 :

L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti.

##### SEZIONE 4 :

La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne freca (macellata) e sarà ridotta nella misura seguente:

- a) il 20 per cento per i suini, per i vitelli, per i caprini e per gli ovini;
- b) il 40 per cento per l'altro bestiame e per gli equini.

##### SEZIONE 5 :

Sulle carni fresche (macellate) provenienti da altri comuni o dall'estero la imposta è aumentata del 20 per cento.



GOVERNO MILITARE ALLEATO  
VENEZIA GIULIA

---

Ordine Generale N. 83

AVOCAZIONE ALLO STATO DEI PROFITTI DI GUERRA E DEI PROFITTI ECCEZIONALI DI SPECULAZIONE

 ATTESO che si considera opportuno e necessario di avocare allo Stato i profitti di guerra ed i profitti eccezionali di speculazione nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il «Territorio»),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

P A R T E I

AVOCAZIONE ALLO STATO DEI PROFITTI DI GUERRA

SEZIONE I

Modalità dell'avocazione allo Stato dei profitti di guerra

ARTICOLO 1

Sono avocati allo Stato con effetto dal 1 gennaio 1939 le quote dei profitti di guerra riferentisi al periodo dal 1 gennaio 1939 al 31 dicembre 1945, già dichiarate indisponibili dall'Articolo 25 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, No. 598, modificato dall'Ordine Generale No. 40.

ARTICOLO 2

L'avocazione comprende le quote che siano già state o debbano comunque essere versate, nonchè quelle delle quali sia stato disposto il rimborso o l'esonero dal versamento ai sensi dell'Articolo 25 del Testo Unico sopra citato.

ARTICOLO 3

Ove, nel periodo indicato nell'Articolo 1, uno o più esercizi si siano chiusi con un reddito complessivo inferiore al reddito ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili si detrae l'importo pari alla differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo di ciascuno degli esercizi in cui tale differenza si sia riscontrata.

ARTICOLO 4

Nel caso che uno o più esercizi compresi nel periodo indicato nell'Articolo 1 si siano chiusi in perdita, è ammessa in detrazione dall'ammontare dei profitti avocabili una somma pari al reddito ordinario maggiorata della perdita.

#### ARTICOLO 5

Le perdite rappresentate da danni di guerra non sono detraibili dal reddito ordinario.

Nell'interesse della ricostruzione e riattivazione delle aziende il Governo Militare Alleato può autorizzare, in anticipo alla definitiva liquidazione, la totale o parziale detrazione dei danni di guerra riconosciuti risarcibili dalla legge.

#### ARTICOLO 6

Per ottenere la detrazione di cui agli Articoli 3 e 4, i contribuenti che negli anni 1939-1945 abbiano subite perdite, devono dichiarare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette la perdita da essi avuta per ciascun degli anni suddetti.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine per le perdite e relative agli anni 1939-1944.

#### ARTICOLO 7

Per le perdite relative all'anno 1945, la dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine o nel termine stabilito per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando il medesimo venga a scadere dopo il sesto mese dall'entrata in vigore del presente Ordine.

#### ARTICOLO 8

Ai fini delle disposizioni dei precedenti Articoli 6 e 7, ogni qualvolta venga riconosciuto che, per un determinato anno, non si fa luogo all'accertamento dei profitti di guerra per passività dell'esercizio, deve sempre determinarsi l'ammontare delle perdite.

### SEZIONE II

#### Liquidazione provvisoria dei profitti avocabili

#### ARTICOLO 9

L'Ufficio Distrettuale dell'Imposte Dirette procede alla liquidazione provvisoria dei profitti avocabili con riguardo agli accertamenti già definiti nel merito, computando nella liquidazione stessa le quote di cui sia stato concesso il rimborso o l'esonero dal versamento ai sensi dell'Articolo 25 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, No. 598, e le perdite dichiarate ai sensi degli Articoli 6, 7 e 8 del presente Ordine, ritenute ammissibili.

#### ARTICOLO 10

La liquidazione è notificata al contribuente con l'intimazione di versare in Tesoreria, nei termini e con le modalità di cui all'Articolo 27 del citato Testo Unico, le quote dei profitti che risultino ancora dovute. La liquidazione è inoltre comunicata all'Intendente di Finanza, il quale dà disposizioni alla Sezione di Tesoreria perchè le quote già versate siano definitivamente incassate.

#### ARTICOLO 11

Le somme versate in conformità all'intimazione di cui all'Articolo 10 del presente Ordine saranno incassate definitivamente, con rilascio di quietanza di entrata.

In caso di mancato versamento si applicano le disposizioni degli Articoli 28 e 30 del Testo Unico.

#### ARTICOLO 12

Quando dalla liquidazione provvisoria risulti un credito a favore del contribuente, l'Ufficio, fino alla concorrenza di esso, dispone lo sgravio delle quote ancora dovute o promuove il rimborso di quelle già versate.

#### SEZIONE III

##### Liquidazione di conguaglio ed impugnativa

#### ARTICOLO 13

Man mano che accertamenti provvisori si rendono definitivi nel merito sono sostituiti da accertamenti esecutivi.

Divenuti definitivi nel merito tutti gli accertamenti del periodo 1939-1945, l'Ufficio effettua la liquidazione di conguaglio per il periodo stesso.

#### ARTICOLO 14

Detta liquidazione esecutiva o definitiva è notificata al contribuente il quale può impugnarla nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnativa degli accertamenti dei profitti di guerra.

#### SEZIONE IV

##### Interessi accumulati su depositi riguardanti l'imposta sui profitti di guerra

#### ARTICOLO 15

Dal 1 gennaio 1946, cessa la corresponsione degli interessi sulle somme depositate presso la Banca d'Italia a titolo di quote indisponibili di profitti di guerra.

Nel caso che, dalla liquidazione di conguaglio provveduta dal precedente Articolo 14, risulti un credito a favore del contribuente, sulle somme da rimborsare è liquidato l'interesse del 3 per cento fino alla data dell'ordinativo di pagamento.

### P A R T E I I

#### AVOCAZIONE ALLO STATO DEI PROFITTI ECCEZIONALI DI SPECULAZIONE

#### SEZIONE I

##### Profitti soggetti ad avocazione

#### ARTICOLO 16

Con effetto dall'anno 1939, sono avvocati allo Stato i profitti derivanti dallo esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci e delle derrate o la limitazione dei prezzi.

## ARTICOLO 17

Sono altresì avocati allo Stato i profitti derivanti da ogni altra attività, che, pur senza cadere sotto le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci e delle derrate o la limitazione dei prezzi sia diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, nonchè i profitti che siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi medesimi.

## SEZIONE II

### Accertamenti, ammende e durata dell'applicazione

## ARTICOLO 18

All'accertamento dei profitti indicati negli Articoli 16 e 17 può procedersi in via induttiva, avuto riguardo alle circostanze ed in special modo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto attualmente, del quale il contribuente non giustifichi la provenienza.

## ARTICOLO 19

Può procedersi all'accertamento in via induttiva anche per l'avocazione di quei profitti la cui esistenza sia manifestata dal tenore di vita e dal patrimonio, senza che essi possano ricollegarsi all'esercizio di un'attività idonea a produrli.

Per l'accertamento e per la riscossione dei profitti indicati negli Articoli dal 16 al 19, si applicano le norme valevoli per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Le penalità in materia di eccezionali profitti di speculazione saranno quelle stabilite dall'Articolo 23 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, No. 598.

## ARTICOLO 20

Nei casi in cui i contribuenti indicati negli Articoli dal 16 al 19 si siano resi morosi al pagamento dei profitti accertati ai sensi degli Articoli stessi, e la riscossione esattoriale sia riuscita in tutto od in parte infruttuosa, si applica un'ammenda il cui ammontare non può essere superiore all'importo dei profitti rimasti insoluti nè inferiore alla metà di esso.

### Entrata in vigore

## ARTICOLO 21

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 8 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine Generale N. 84

### LIMITAZIONE NEL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

CONSIDERATO che la deficienza di energia elettrica in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio») ha raggiunto proporzioni allarmanti; e

Ritenuta la necessità di prendere ulteriori misure per diminuire il consumo di energia elettrica,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

#### ARTICOLO I

Restrizione nell'uso dell'energia elettrica

##### SEZIONE 1:

La fornitura a tutti gli utenti della corrente elettrica derivante dal sistema GRID dall'Italia settentrionale e distribuita dalla S.E.L.V.E.G., S.V.E.M., A.C.E.G.A.T. o altre fonti distribuenti congiunte con la GRID sarà sottoposta a restrizioni.

##### SEZIONE 2:

Le restrizioni comprenderanno:

- a) il consumo domestico per luce, riscaldamento e cucina;
- b) locali pubblici;
- c) i servizi pubblici come illuminazione stradale, tramway, filobus ecc.
- d) l'illuminazione delle vetrine di negozi e le insegne luminose;
- e) l'uso dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e industriale nei negozi, studi professionali, negli uffici commerciali come pure in tutti gli stabilimenti industriali.

##### SEZIONE 3:

Agli effetti del presente Ordine il termine «restrizione» implica anche il significato di «divieto».

#### ARTICOLO II

Eccezioni

##### SEZIONE 1:

Qualsiasi stabilimento, istituzione o persona privata potrà, per ragioni di salute o sicurezza pubblica, essere esonerata, del tutto o in parte, dall'osservanza delle disposizioni del presente Ordine, su domanda scritta da presentarsi al Commissario di Zona.

## SEZIONE 2 :

Impianti privati o comunali, generatori di energia elettrica, non collegati con la rete GRID, sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni del presente Ordine.

## ARTICOLO III

### Poteri delegati ai Commissari di Zona

I Commissari di Zona, previa consultazione e approvazione da parte dello Ufficiale Capo della Divisione industriale (Chief Industry and Utilities Officer) del Governo Militare Alleato, emaneranno gli ordini e regolamenti necessari per restringere in maniera efficace o proibire in certi casi l'uso dell'energia elettrica entro le loro zone rispettive e saranno responsabili per l'esecuzione delle suddette disposizioni.

## ARTICOLO IV

### Penalità

#### SEZIONE 1 :

Contro chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Ordine, verrà ordinata l'immediata interruzione (sospensione) della fornitura di energia elettrica destinata ai suoi locali o stabilimenti per il periodo di una settimana, se trattasi della prima violazione, e di due settimane per ogni violazione successiva.

#### SEZIONE 2 :

Chiunque sia dichiarato colpevole da parte di un tribunale Alleato, di aver violato una delle disposizioni del presente Ordine, potrà essere punito con la multa o la reclusione, o ambedue le pene secondo quanto deciderà la Corte. In aggiunta la Corte potrà, in seguito a tale condanna, ordinare la confisca degli apparecchi elettrici usati.

#### SEZIONE 3:

Le violazioni delle disposizioni del presente Ordine saranno denunciate allo Ufficiale Capo dell'Industria (Industry and Utilities Officer) del Governo Militare Alleato oppure all'Ufficio o Ufficiale da lui designato nella zona rispettiva, che ordinerà la sospensione della fornitura di energia elettrica e denuncerà a sua volta l'avvenuta violazione al competente Ufficiale Legale della zona per il procedimento davanti a un tribunale del Governo Militare Alleato.

## ARTICOLO V

### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 4 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine N. 103 B**

**MODIFICA ALL'ORDINE No. 103 — ASSEGNI INTEGRATIVI DELLE INDENNITA'  
DI DISOCCUPAZIONE**

PREMESSO che, con l'Ordine No. 103, (d. d. 5 aprile 1946, si è provveduto ad aumentare le indennità di disoccupazione, a carico dell'assicurazione obbligatoria; e

che si ritiene giusto e necessario provvedere ad aumentare la stessa indennità di disoccupazione in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

d i s p o n g o :

**ARTICOLO I**

**Aumento degli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione**

**SEZIONE 1:**

- a) con effetto dal 1.º luglio 1946, l'assegno integrativo dell'indennità di disoccupazione, previsto all'Ordine No. 103 (Art. I, Sez. 1 (a), è portato da Lire 30.— a Lire 50.— per ogni giornata.
- b) con effetto dal 1.º luglio 1946, l'assegno integrativo per ogni figlio a carico come previsto all'Articolo I, Sez. 1 dell'Ordine No. 103, è portato da Lire 5.— a Lire 8.— per ogni giornata.

**SEZIONE 2:**

L'Ordine No. 103, come modificato dal presente Ordine, rimane in vigore.

**ARTICOLO II**

**Entrata in vigore**

Il presente Ordine ha efficacia a partire dal 1.º (primo) luglio 1946.

Trieste, 16 agosto 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine N. 209**

**CONCESSIONE A CARICO DELLO STATO DI UNA INTEGRAZIONE PER LE PENSIONI DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI**

Visto l'Ordine Generale No. 17/B di data 8 ottobre 1946 con il quale è stato disposto un nuovo aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza sostitutive della assicurazione stessa, e,

Ritenuto opportuno e necessario di concedere a carico dello Stato una integrazione per le pensioni considerate nel succitato Ordine Generale No. 17/B come pure per le pensioni delle assicurazioni facoltative in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Concessione e misura dell'integrazione

SEZIONE 1:

In aggiunta agli aumenti previsti dall'Ordine Generale No. 17/B di data 8 ottobre 1946 per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, è concessa a carico del Governo Militare Alleato una integrazione nella misura di Lire 300.— mensili a favore dei titoli delle pensioni stesse.

SEZIONE 2:

Detta integrazione è fissata nella stessa misura per le pensioni ai superstiti e sarà ripartita, in caso di concorso di più di uno di essi, secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversabilità.

ARTICOLO II

Pensioni dell'assicurazione facoltativa

SEZIONE 1:

La integrazione di cui all'Art. 1 del presente Ordine è concessa pure ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a seguito di iscrizione nell'assicurazione facoltativa.

## SEZIONE 2:

Sono escluse dall'integrazione le rendite vitalizie immediate costituite nella assicurazione predetta e quelle derivanti dal ramo delle assicurazioni popolari.

### ARTICOLO III

#### Titolari di due o più pensioni

Al titolare di due o più pensioni tra quelle indicate negli articoli precedenti, è dovuta in ogni caso una sola integrazione mensile di Lire 300.—

### ARTICOLO IV

#### Entrata in vigore dell'Ordine

Il presente Ordine avrà effetto a decorrere dal 1.º luglio 1946.

Trieste, 29 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### VENEZIA GIULIA

---

## Ordine N. 227

### MODIFICHE ALLE LEGGI CONCERNENTI L'ALIENAZIONE E L'ESPORTAZIONE DEL PLATINO, DELL'ORO, DELL'ARGENTO, DELLE PERLE E DELLE PIETRE PREZIOSE

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di modificare le disposizioni di legge relative all'alienazione e all'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate( e, qui di seguito, designata quale «Territorio»):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**d i s p o n g o :**

### ARTICOLO I

#### Divieto di esportazione delle pietre e dei metalli preziosi

E' col presente Ordine vietata l'esportazione dal Territorio di platino, d'oro, d'argento, di perle e di pietre preziose.

Il Governo Militare Alleato può tuttavia consentire l'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e pietre preziose in circostanze speciali, stabilendo le relative condizioni e modalità.

## ARTICOLO II

### Divieto di alienazione delle monete d'oro e d'argento

E' vietato qualsiasi atto di alienazione delle monete d'oro e d'argento, eccezione fatta per quelle aventi valore storico od archeologico, purchè coniate in epoca anteriore al 1850.

## ARTICOLO III

### Penalità

Nel caso di violazione del divieto di cui ai precedenti articoli o delle condizioni e modalità stabilite dal Governo Militare Alleato, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del R. D. L. 3 settembre 1941, No. 882.

## ARTICOLO IV

### Revoca delle disposizioni concernenti l'alienazione delle pietre preziose

Salvo quanto disposto nel presente Ordine e ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina del commercio dell'oro contemplate dal R. D. L. 14 novembre 1935, No. 1935, R. D. L. 3 settembre 1941, No. 882 e il R. D. L. 17 ottobre 1941, No. 1330, sono abrogate nel Territorio.

## ARTICOLO V

### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 2 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## VENEZIA GIULIA

---

## Ordine N. 230

### ESTENSIONE AD ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE E TELEGRAFICA E DELL'AZIENDA PER I SERVIZI TELEFONICI DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ORDINE GENERALE No. 63 ED AUMENTO DI RETRIBUZIONE PER PERIODI DI LAVORO NOTTURNO

Atteso che si considera opportuno di aumentare la retribuzione di alcune categorie di personale dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici in misura analoga a quella stabilita per altri dipendenti di Enti Pubblici in virtù dell'Ordine Generale No. 63, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «Il Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli affari Civili,

**o r d i n o :**

**ARTICOLO I**

**Ricevitorie ed agenzie**

SEZIONE 1. — La retribuzione complessiva annua delle ricevitorie e delle agenzie postali telegrafiche è aumentata come segue:

- a) per la quota parte relativa all'assegno personale, nella misura risultante dalla Sezione 1 dell'Articolo I dell'Ordine Generale No. 63, operando gli arrotondamenti disposti nella Sezione 2 dello stesso Articolo;
- b) per la restante parte, relativamente alle sole ricevitorie postali telegrafiche e limitatamente ai due terzi della parte stessa, nella seguente misura:

del 300% per le prime Lire 2.000.—;

per le quote successive:

- del 250% da Lire 2.001.— a Lire 4.000.—;
- del 200% da Lire 4001.— a Lire 6.000.—;
- del 150% da Lire 6.001.— a Lire 10.000.—;
- del 100% oltre le Lire 10.000.—.

SEZIONE 2. — La detta integrazione non va computata, per le ricevitorie succursali, sull'ammontare del concorso dell'Amministrazione nella quota di affitto eccedente il decimo della retribuzione, di cui al terzo comma dell'Articolo 64 del Regolamento approvato con il R. Decreto 5 novembre 1937, No. 2161. Tale concorso non va compreso nell'importo dell'assegno personale aumentato ai sensi della Sezione 1 (a) di questo Articolo.

**ARTICOLO II**

**Personale specializzato**

La retribuzione o paga spettante a:

- a) collettori,
  - b) portalettere rurali effettivi e a quelli provvisori di un servizio effettivo già istituito,
  - c) procaccia a piedi effettivi e a quelli provvisori di un servizio effettivo già istituito,
  - d) manovali di fatica e di pulizia,
  - e) guardapprodi vincolati da obbligazione personale o comunque vincolati con l'Amministrazione da rapporti di lavoro,
  - f) radiotelegrafisti e radioelettricisti,
  - g) apprendisti allievi meccanici,
  - h) personale cottimista addetto ai servizi vaglia, risparmi e conti correnti,
  - i) agenti di fatica con obbligazione personale dipendenti dall'Azienda per i servizi telefonici,
  - j) personale cottimista dipendente dall'Azienda per i servizi telefonici,
- è aumentata nella misura di cui all'Articolo I dell'Ordine Generale No. 63.

**ARTICOLO III**

**Indennità di carovita**

SEZIONE 1. — A favore del personale indicato negli Articoli I e II del seguente Ordine si applicano le disposizioni circa la concessione dell'indennità di carovita e delle quote complementari e personali di cui agli Articoli II, III, IV e VI dell'Ordine Generale No. 63, come modificato.

SEZIONE 2. — Per il personale che presta servizio per meno di sei ore al giorno, l'indennità di carovita e le quote complementari sono concesse nella misura di tanti sesti delle indennità e delle quote normali quante sono le ore di servizio giornaliero, ed il massimo di cui alla Sezione 1 (A) dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 63, viene computato sulla retribuzione o paga secondo l'aumento stabilito nell'Articolo II del presente Ordine.

SEZIONE 3. — Per i ricevitori e gerenti postali e telegrafici effettivi e non effettivi, tale massimo è calcolato sull'assegno personale aumentato ai sensi della Sezione 1 (a) dell'Articolo I del presente Ordine.

SEZIONE 4. — Il minimo miglioramento sulla retribuzione complessiva di cui all'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 63 come modificato, per il personale che presta meno di sei ore di servizio giornaliero, è corrisposto nella misura di tanti sesti di questo minimo quante sono le ore di servizio giornaliero.

SEZIONE 5. — Per il personale cottimista in favore del quale sono stati disposti gli aumenti di cui all'Articolo II del presente Ordine, il trattamento economico complessivo per retribuzione ed indennità di carovita non può superare quello che, in applicazione dell'Ordine Generale No. 63 come modificato, compete al personale della categoria di assimilazione disciplinato dal R. Decreto Legge 4 febbraio 1937, No. 100.

#### ARTICOLO IV

##### Personale delle ricevitorie

SEZIONE 1. — Ai supplenti che prestano servizio alle dipendenze dei ricevitori o gerenti di ricevitorie postali e telegrafiche spetta sulla retribuzione mensile un aumento nella misura di cui all'Articolo I dell'Ordine Generale No. 63.

SEZIONE 2. — Ai supplenti medesimi spetta altresì l'indennità di carovita e relative quote complementari e personali di cui agli Articoli II, III, IV e VI dell'Ordine Generale No. 63 come modificato, con le limitazioni, disposte nell'Articolo III del presente Ordine, per coloro che prestano servizio per meno di sei ore al giorno.

SEZIONE 3. — Ai ricevitori e gerenti predetti sarà rimborsata dalla Direzione Superiore delle Poste la spesa da essi sostenuta ai sensi del presente Articolo.

#### ARTICOLO V

##### Fattorini telegrafici

SEZIONE 1. — Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza dell'Amministrazione statale, stabilite in ragione di Lire 0.60 e Lire 0.75 per ogni oggetto recapitato da fattorini in servizio rispettivamente presso Uffici di città con più di 100 mila abitanti, sono aumentate rispettivamente a Lire 1.30 e Lire 1.60.

SEZIONE 2. — Ai fattorini medesimi vengono corrisposte anche l'indennità di carovita e le quote complementari ai sensi degli Articoli II, III, IV e V dell'Ordine Generale No. 63, come modificato, con esclusione di quanto disposto alla lettera a) della Sezione 1 dell'Articolo IV dell'Ordine stesso; gli importi così calcolati però sono ridotti del 25% e le quote complementari vengono corrisposte soltanto con riguardo alla moglie ed a non più di altri 4 membri della famiglia a carico.

#### ARTICOLO VI

##### Operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche

SEZIONE 1. — Agli operai giornalieri addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, viene applicato l'aumento del 125% sulla paga base.

SEZIONE 2. — Agli operai medesimi sarà corrisposto per ogni giornata di lavoro un trentesimo dell'indennità mensile di carovita e quote complementari calcolata in base agli Articoli II e III e alle Sezioni 1, 2, 3 e 4 dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 63 come modificato, e ridotta del 40% per gli operai celibi o vedovi senza persone a carico, e del 30% per gli altri.

SEZIONE 3. —L'importo calcolato in base alla Sezione precedente non può eccedere il triplo della paga base aumentata ai sensi della Sezione 1 del presente Articolo.

## ARTICOLO VII

### Soppressione di alcuni emolumenti

SEZIONE 1. — Al personale contemplato nel presente Ordine si applicano le disposizioni di cui alle lettere a, b, c, d della Sezione 1 dell'Articolo V dell'Ordine Generale No. 63.

SEZIONE 2. — Sono parimenti soppressi gli eventuali assegni «ad personam» goduti dal personale stesso, come pure sono sopresse nei riguardi del personale celibe o nubile o vedovo senza prole a carico le riduzioni di cui all'Articolo 2 del R. D. L. 23 ottobre 1927, No. 1966.

## ARTICOLO VIII

### Aumento degli assegni dovuti per lavoro notturno

SEZIONE 1. — Gli assegni ad ora, corrisposti per lavoro notturno di personale dell'Amministrazione postale e telegrafica, stabiliti dal R. D. 8 febbraio 1923, No. 296, e ridotti del 22.56% dal R. D. L. 20 novembre 1930, No. 1491, e dal R. D. L. 14 aprile 1934, No. 561, convertiti nella Legge 6 gennaio 1931, No. 18, e nella Legge 14 giugno 1934, No. 1038, sono col presente Ordine fissati nelle misure seguenti:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0.00 alle ore 6
1) Impiegati di ruolo di prima categoria . . . . .	Lire 10.—	Lire 16.—
2) Impiegati di ruolo di seconda categoria ed impiegati non di ruolo . . . . .	» 9.—	» 14.—
3) Personale subalterno di ruolo e non di ruolo . . . . .	» 7.—	» 12.—

SEZIONE 2. — Le riduzioni di cui al R. D. L. 20 novembre 1930, No. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, No. 18, ed al R. D. L. 14 aprile 1934, No. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, No. 1038, non si applicano per gli assegni di cui si tratta.

SEZIONE 3. — Gli importi di tali assegni si considerano comprensivi di tutti gli aumenti concessi anteriormente alla data del 1.º ottobre 1945.

## ARTICOLO IX

### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia e tutte le disposizioni contenute nello stesso avranno effetto dal 1.º ottobre 1945.

Trieste, addì 5 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 251

AUMENTO DEI CANONI ANNUALI A FAVORE DEI CONCESSIONARI DI AUTOLINEE  
PER I TRASPORTI POSTALI

PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario aumentare le quote da corrisponderci alle imprese di autoservizi appaltatrici di servizi postali entro quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

SEZIONE 1:

Gli obblighi contrattuali previsti per gli esercenti servizi pubblici automobilistici con concessioni definitive o provvisorie, adibiti a trasporti postali, come previsto dalla Legge 28 settembre 1929, No. 1822, rimangono invariati; tuttavia i canoni annui, di cui all'Articolo 16 della stessa legge, vengono modificati come segue:

- a) I canoni annui da corrisponderci per il trasporto degli effetti postali, sarà commisurato a Lire 450.— per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e a Lire 50.— per ufficio postale intermedio servito.
- b) Qualora, per i trasporti postali, la Direzione Superiore delle Poste o delle Telecomunicazioni di Trieste ritenga d'utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15, sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico sarà di Lire 900.—

ARTICOLO II

Il presente Ordine avrà effetto a far luogo dal 1.º giugno 1945.

Trieste, 26 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**  
**V E N E Z I A   G I U L I A**

---

**Ordine N. 253**

**MODIFICAZIONE DEI VALORI UFFICIALI DI CERTI PRODOTTI NELLA TARIFFA  
DEI DAZI DOGANALI**

Atteso che si è considerato opportuno modificare il valore ufficiale di taluni prodotti nella tariffa dei dazi doganali in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di séguito, designate quale «Territorio»),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**o r d i n o :**

**ARTICOLO I**

SEZIONE 1. — Le tabelle A, B, C e D indicanti il valore ufficiale dei prodotti considerati nelle voci di tariffa dei dazi doganali fissate dal decreto del Capo del Governo 2 settembre 1937, modificate col Decreto Ministeriale 19 luglio 1939, verranno sostituite, a partire dal 28 ottobre 1946, dalle tabelle A, B, C e D pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Italiana No. 242 del 24 ottobre 1946, pagine 2613-14.

SEZIONE 2. — Tali tabelle saranno considerate parte integrante di quest'Ordine e verranno depositate presso ciascuna Dogana ed Intendenza di Finanza del Territorio, dove potranno essere consultate da chiunque ne abbia interesse.

**ARTICOLO II**

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verà da me firmato.

Trieste, 6 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**  
**V E N E Z I A   G I U L I A**

---

**Ordine N. 255**

**MODIFICA ALL'ORDINE No. 105**

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di modificare la misura del contributo dovuto per gli impiegati, nel periodo del blocco dei licenziamenti, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo :

ARTICOLO I

Riduzione della misura del contributo

SEZIONE 1 :

Il contributo dovuto dai datori di lavoro e dal Governo Militare Alleato per gli impiegati, nel periodo del blocco dei licenziamenti, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, come disposto nell'articolo X, Sezione 3 a) dell'Ordine No. 105, di data 5 aprile 1946, è ridotto alla misura del 3% delle retribuzioni lorde.

SEZIONE 2:

La nuova misura di contributo del 3½% si applica su tutti gli elementi delle retribuzioni degli impiegati, che sono considerati agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari nell'Ordine Generale No. 47, di data 20 marzo 1946, senza tener conto, però, dei limiti massimi previsti dall'Articolo VII dell'Ordine Generale stesso.

ARTICOLO II

Entrata in vigore dell'Ordine

Il presente Ordine entra in vigore con il primo periodo di paga successivo al 27 giugno 1946.

Trieste, 29 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**  
**V E N E Z I A   G I U L I A**

---

**Ordine N. 259**

**PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITA' DELLE TERNE DEI VINCITORI NEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE**

Considerato che si ritiene opportuno e necessario di prorogare il periodo di validità delle terne dei vincitori nei concorsi a cattedre universitarie,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**o r d i n o :**

ARTICOLO I

**Proroga di validità delle terne dei vincitori nei concorsi a cattedre universitarie**

Il periodo di validità delle terne dei vincitori nei concorsi a cattedre universitarie è prorogato fino al 1.º dicembre 1946.

## ARTICOLO II

### Qualificazione delle terne nei riguardi del matrimonio

Il candidato vincitore può essere nominato indipendentemente dal fatto se sia celibe o coniugato.

## ARTICOLO III

### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 ottobre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## VENEZIA. GIULIA

---

## Ordine N. 262

### ADOZIONE DA PARTE DELLE «ASSICURAZIONI GENERALI» DI UN TASSO DI PREMIO RELATIVO AD UNA TARIFFA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Atteso che si ritiene opportuno e necessario autorizzare le «Assicurazioni Generali», Società anonima con sede a Trieste, di adottare un tasso di premio per un certo tipo di assicurazione sulla vita, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale «Territorio»),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**d i s p o n g o :**

## ARTICOLO I

### Autorizzazione all'adozione di un tasso di premio

SEZIONE 1. — La Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste, è autorizzata ad adottare il tasso dell'82,55 per ogni 100 Lire di capitale assicurato in base alla tariffa S-C (capitale differito a premio unico, con controassicurazione) per contratti stipulati da assicurati di età 66 anni per una durata di anni sei.

SEZIONE 2. — La predetta Società è autorizzata ad applicare al predetto tasso l'aumento del 4% sul premio come disposto nell'Ordine No. 95, 25 marzo 1946.

## ARTICOLO II

### Entrata in vigore

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 2 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine N. 267 -**

**AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE**

Atteso che si ritiene opportuno aumentare talune imposte di fabbricazione in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito designata quale «Territorio»),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

**ARTICOLO I**

SEZIONE 1. — L'imposta di fabbricazione sulle merci soggette a tale tassa verrà No. 243 della Gazzetta Ufficiale Italiana del 25 ottobre 1946.

SEZIONE 2. — Tale tariffa sarà considerata parte integrante di quest'Ordine e aumentata a decorrere dal 28 ottobre 1946 giusta la tariffa pubblicata nel Supplemento al verrà depositata presso gli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione e presso ciascuna delle Intendenze di Finanza del Territorio, dove potrà essere consultata da chiunque ne abbia interesse.

**ARTICOLO II**

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**VENEZIA GIULIA**

---

**Ordine N. 269 (106 F)**

**SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI**

Premesso che i licenziamenti ammessi sotto certe condizioni previste dall'Ordine No. 106 sono stati prorogati a tutto 30 novembre 1946, e precisamente con l'Ordine No. 265, e

Premesso che l'Ordine No. 265 non contempla la proroga delle disposizioni dell'Ordine 106, Articolo II, III, IV., V e VI e successive modifiche

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

**ARTICOLO I**

Sono prorogate le disposizioni dell'Ordine No. 106 Articoli II, III, IV, V e VI e successive modifiche sino a tutto 30 novembre 1946.

**ARTICOLO II**

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data del 1. novembre 1946.

Trieste, 8 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**  
**V E N E Z I A   G I U L I A**

---

**Ordine Amministrativo N. 74**

**PROMOZIONE TEMPORANEA DEL CANCELLIERE CAPO ANTONIO LELLI DAL  
GRADO VII AL VI**

Ritenuto che è opportuno coprire un posto presentemente vacante di cancelliere di grado VI presso la Corte d'Appello di Trieste;

Visti i risultati dello scrutinio indetto dal Governo Militare Alleato con l'Ordine No. 157 del 16 giugno 1946 per le promozioni al grado superiore del personale giudiziario;

Vista la proposta di promozione della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte d'Appello di Trieste, in funzione anche di Commissione centrale di scrutinio;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

1). — Antonio Lelli, cancelliere capo presso la Corte d'Appello di Trieste, è promosso dal grado VII al VI con decorrenza 1. ottobre 1946.

2). — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 2 novembre 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# PARTE II

## ZONA DI TRIESTE

### GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE

#### Ordine di Zona N. 50

##### RESTRIZIONI SULL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

Poichè la scarsità di energia elettrica ha raggiunto nella zona di Trieste proporzioni allarmanti, e

poichè si è reso perciò necessario restringerne il consumo,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., Commissario della Zona di Trieste, valendomi dei poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 84 di data 4 novembre 1946

**d i s p o n g o :**

##### ARTICOLO I

###### Restrizioni sull'uso della corrente elettrica

SEZIONE 1. — Il consumo di energia elettrica da parte degli utenti domestici per l'illuminazione ed usi domestici dovrà essere limitata a 180 kwo. per mese per ogni famiglia di quattro persone o meno; per ogni persona oltre le quattro l'assegnazione sarà aumentata di 30 kwo. al mese con un massimo totale di 300 kwo. al mese.

SEZIONE 2. — La corrente sarà tolta ogni giorno (comprese le domeniche) in tutta la zona, eccetto come previsto nella Sezione 3, tra le 8.30 e le 11.30

SEZIONE 3. — Onde alleggerire l'effetto delle restrizioni sugli ospedali l'interruzione giornaliera in certi piccoli distretti del Comune di Trieste sarà effettuata fra le ore 13.30 e le 16.30 invece che tra le 8.30 e le 11.30.

SEZIONE 4. — Nessun negozio, nessun ufficio e nessuna impresa commerciale, industriale o artigiana dovrà usare energia elettrica per l'illuminazione o a scopi industriali tra le 17.30 e le 7.

SEZIONE 5. — Le imprese industriali che vengono approvvigionate direttamente dalla S.E.L.V.E.G. non avranno restrizioni, in quanto all'orario ma dovranno ridurre il loro consumo a non più dell' 80% del consumo dell'ottobre 1946.

SEZIONE 6. — I bar, le trattorie ed i ristoranti hanno la proibizione di usare corrente elettrica in qualsiasi forma dopo le ore 23 di ogni giorno ed oltre a ciò dovranno ridurre il loro consumo a non più del 66 2/3% del consumo dell'ottobre 1946.

SEZIONE 7. — I cinematografi ed i teatri saranno aperti solamente fra le ore 16.30 e le 23.

SEZIONE 8. — L'illuminazione di sale pubbliche negli alberghi sarà interrotta non più tardi delle ore 23 d'ogni giorno ed oltre a ciò dovranno ridurre il loro consumo a non più del 66 2/3% del consumo dell'ottobre 1946

SEZIONE 9. — L'illuminazione stradale si inizierà non prima di 30 minuti dopo il tramonto e cesserà un'ora prima dell'alba. La media dell'intensità dell'illuminazione stradale dovrà essere ridotta del 40%

SEZIONE 10. — La circolazione dei tram e delle filovie dovrà subire delle restrizioni come disposto dagli ordini amministrativi emessi dal Quartier Generale e resi noti a mezzo stampa.

SEZIONE 11. — I barbieri ed i parrucchieri non dovranno far uso della corrente elettrica per l'illuminazione o per usi di lavoro dopo le ore 18.30.

## ARTICOLO II

### Proibizione dell'uso della corrente elettrica

SEZIONE 1. — E' proibito l'uso dell'elettricità per riscaldamento in qualsiasi locale.

SEZIONE 2. — E' proibito l'uso dell'elettricità per l'illuminazione delle vetrine dei negozi e per le insegne esterne ed a scopi di pubblicità

## ARTICOLO III

### Eccezioni e modifiche

SEZIONE 1. — Gli ospedali e gli ambulatori medici saranno esentati dall'osservanza alle disposizioni dell'Art. I Sez. 4 e dell'Art. II Sez. 1 su domanda al Commissario di Zona.

SEZIONE 2. — I locali forniti di elettricità da generatori privati saranno esentati dall'osservanza alle disposizioni contenute in quest'Ordine.

SEZIONE 3. — I fornai ed i farmacisti impegnati nei loro compiti importanti saranno esentati dall'osservanza alle disposizioni contenute nell'Art. I Sez. 4.

SEZIONE 4. — Per ragioni di sicurezza i negozi avranno il permesso di mantenere l'illuminazione interna su una base di 40 watt per ogni vetrina adibita a mostra tre le 17.30 e le 7.

SEZIONE 5. — Stabilimenti, installazioni, o privati potranno nell'interesse della salute o della sicurezza pubblica essere esonerati completamente od in parte dall'osservanza delle disposizioni di quest'Ordine su domanda scritta presentata al Commissario di Zona.

SEZIONE 6. — La proibizione dell'uso dell'energia elettrica per l'illuminazione o altri scopi durante certe ore non preclude l'uso di altre forme d'illuminazione o di energia in sua vece.

## ARTICOLO IV

### Designazione di un ufficiale responsabile

Designerà un Ufficiale di Zona che assumerà la responsabilità di far rispettare le disposizioni di quest'Ordine. Egli eserciterà tali funzioni ed emetterà in mio nome gli ordini necessari al funzionamento ed al rispetto delle norme di quest'Ordine.

## ARTICOLO V

### Penalità

SEZIONE 1. — Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Ordine sarà privato della fornitura di energia elettrica per i suoi locali o stabilimento per il periodo di una settimana per la prima trasgressione, e di due settimane per la seconda e per ogni successiva trasgressione.

SEZIONE 2. — Chiunque contravvenga ad una qualsiasi disposizione del presente Ordine e sia trovato colpevole da una Corte Militare Alleata sarà punito con una pena pecuniaria o reclusione, o entrambe le pene, a seconda della decisione della Corte. Inoltre la Corte potrà ordinare in tali casi la confisca degli apparecchi elettrici usati.

SEZIONE 3. — Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Ordine dovranno essere denunciate all'Ufficiale da me designato, come da Art. IV, il quale ordinerà l'interruzione della fornitura di energia elettrica e/o denuncerà la trasgressione all'Ufficio Legale di Zona perchè il caso sia giudicato dai tribunali del Governo Militare Alleato.

## ARTICOLO VI

### Data di entrata in vigore

Quest'Ordine entrerà in vigore il 6 novembre 1946 alle ore 1.

Trieste, addì 5 novembre 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

Commissario di Zona, Trieste

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## ZONA DI TRIESTE

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 44

### NOMINA DI NUOVI MEMBRI ALLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA — TRIESTE

In conformità ai poteri conferitimi dalla Sezione III dell'Ordine Generale  
No. 7,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O. B. E., Commissario di Zona Trieste, con  
il presente

**n o m i n o :**

L'Avv. Giuseppe COSULICH e il Dott. Valentino MILLO (MILLOK) membri della Commissione d'Epurazione di Prima Istanza, Trieste, in luogo dell'Avv. Edo BUDA, dell'Avv. Giuseppe AGNELETTO e del Prof. Vittorio FURLANI, dimissionari.

Il presente Ordine di nomina entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 ottobre 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**  
Colonnello, O.B.E.  
Commissario di Zona, Trieste

---

**G O V E R N O M I L I T A R E A L L E A T O**  
**Z O N A D I T R I E S T E**

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 45**

**NOMINA DEL DOTT. ADRIANO MERCANTI AL CONSIGLIO DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE**

Poichè con l'Ordine di Zona No. 16, d.d. 21 settembre 1945, l'Avv. Ferruccio Lauri era stato nominato membro sostituto del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste, e

Poichè è ora necessario nominare un nuovo membro sostituto in luogo del detto avvocato Ferruccio Lauri, dimissionario,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Col., Commissario di Zona, Trieste, in conformità ai poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 11 dell'11 agosto 1946,

**o r d i n o :**

1. — Il dott. Adriano Mercanti è con il presente nominato membro sostituto del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste in luogo dell'Avv. Ferruccio Lauri.

2. — La presente nomina sarà temporanea e per la durata del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 31 ottobre 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**  
Colonnello O.B.E.  
Commissario di Zona Trieste

# ZONA DI GORIZIA

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI GORIZIA

---

## Ordine di Zona N. 106

**PROMOZIONE DEL DOTT. EDMONDO CANDUTTI, DIRETTORE DELLA «CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA» DI GORIZIA, DAL GRADO VIII, GRUPPO A, AL GRADO VII, GRUPPO A**

Io, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia

col presente

promuovo temporaneamente il Dott. Edmondo CANDUTTI, Direttore della «Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura» di Gorizia dal Grado VIII, Gruppo A, al Grado VII, Gruppo A, con effetto dal 1.º gennaio 1946.

Gorizia, 15 ottobre 1946.

**FRED. O. MAVIS, Ten. Col.**  
Governatore di Zona  
Zona di Gorizia

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI GORIZIA

---

## Ordine di Zona N. 108

**NOMINA DEL DOTT. SEBASTIANO ARTUSI A PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA DI GORIZIA PER I FUNZIONARI E IMPIEGATI FASCISTI**

Considerato che l'Avv. TESTA Girolamo è stato nominato con Avviso di Zona No. 1, in data 24 luglio 1945, Presidente della Commissione d'epurazione di prima istanza di Gorizia per i funzionari e impiegati fascisti, e che è stato trasferito a Trieste,

Io, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con i poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 7, Sezione 3,

**ordino :**

**ARTICOLO I**

L'Avv. Girolamo TESTA è, in forza di quest'Ordine, dispensato dall'incarico di Presidente della Commissione d'epurazione di Gorizia di prima istanza per i funzionari e impiegati fascisti.

**ARTICOLO II**

Il Dott. Sebastiano ARTUSI, è, in forza di quest'Ordine nominato Presidente della Commissione d'epurazione di Gorizia di prima istanza per i funzionari e impiegati fascisti.

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà stato firmato da me.

Gorizia, 29 ottobre 1946.

**FRED. O. MAVIS**, Ten. Col.

Commissario di Zona

Zona di Gorizia

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI GORIZIA

---

**Ordine di Zona N. 109**

**NOMINA DELL'UFFICIO ALLOGGI E DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GRADISCA**

Con i poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 62

Io, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

**ORDINO :**

**ARTICOLO I**

L'Ufficio Alloggi per il Comune di Gradisca è con ciò nominato, con i seguenti membri quali componenti :

Sig. RIZZETTO LUIGI — *Direttore*

Sig. MARIZZA GIORGIO — *Membro*

Sig. RAZZA GIUSEPPE — *Membro*

**ARTICOLO II**

Il Comitato Alloggi per il Comune di Gradisca è con ciò nominato con i seguenti membri componenti :

Sig. TERRILE FRANCO — *Presidente*

Sig. SALVINI SEVERINO — *Membro*

Sig. DE BERT GUALTIERO — *Membro*

**ARTICOLO III**

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 7 Ottobre 1946.

Datato a Gorizia, addì 29 ottobre 1946.

**FRED O. MAVIS**

Lt. Col. Inf.

Commissario di Zona

Zona di Gorizia

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI GORIZIA

---

## Ordine di Zona N. 110

### NOMINA DEL DR. COLAVECCHIO A PRESIDENTE DEL COMUNE DI SAGRADO

In base alle disposizioni dell' Ordine Generale No. 11,

Io, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi, con ciò

#### ORDINO:

Il Dott. COLAVECCHIO è in forza del presente Ordine nominato Presidente Comunale del Comune di Sagrado con tutti i poteri e soggetto a tutti i doveri stabiliti nella Sezione 5. di detto Ordine Generale.

Questa nomina ha effetto a partire dal 15 ottobre 1945 e resterà in vigore fino a nuovo ordine.

Datato a Gorizia, addì 29 ottobre 1946.

**FRED O. MAVIS**  
Lt. Col. Inf.  
Commissario di Zona  
Zona di Gorizia

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI GORIZIA

---

## Ordine di Zona N. 111

### NOMINA DELL' UFFICIO ALLOGGI E DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI FARRA D' ISONZO

Con i poteri conferitimi dall' Ordine Generale N. 62,

Io, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

#### ORDINO:

#### ARTICOLO I

L' Ufficio Alloggi per il Comune di Farra d' Isonzo è con ciò nominato con i seguenti membri quali componenti:

Sig. BRESSAN FRANCESCO — *Direttore*  
Sig. BRUMAT MARIO — *Membro*  
Sig. ZANUTTO GIACOMO — *Membro*

## ARTICOLO II

Il Comitato Alloggi per il Comune di Farra d' Isonzo è con ciò nominato con i seguenti membri quali componenti :

Sig. CASTELLANI FERRUCCIO — *Presidente*

Sig. BENET ORESTE — *Membro*

Sig. VISINTIN Marco — *Membro*

Quest' Ordine entra in vigore con effetto dal 7 Ottobre 1946.

Datato a Gorizia, addì 29 ottobre 1946.

**FRED O. MAVIS**

Lt. Col. Inf.

Commissario di Zona

Zona di Gorizia

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### ZONA DI GORIZIA

---

## Ordine di Zona N. 112

### NOMINA DELL'UFFICIO ALLOGGI PER IL COMUNE DI ROMANS D'ISONZO

Con i poteri conferitimi dall' Ordine Generale No. 62,

Io, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia

#### ORDINO:

L' Ufficio Alloggi per il Comune di Romans d' Isonzo è con ciò nominato con i seguenti membri quali componenti :

Sig. MINON OTTAVIANO — *Direttore*

Sig. SANDRI MARIO — *Membro*

Sig. SPANGHER FRANCESCO — *Membro*

Quest' Ordine entra in vigore con effetto dal 7 Ottobre 1946.

Datato a Gorizia, addì 29 ottobre 1946.

**FRED O. MAVIS.**

Lt. Col. Inf.

Commissario di Zona

Zona di Gorizia

## Ordine di Zona N. 113

### NOMINA DELL'UFFICIO ALLOGGI E DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE D MARIANO DEL FRIULI

Con i poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 62,

Io, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia

#### ORDINO:

##### ARTICOLO I

L'Ufficio Alloggi per il Comune di Mariano del Friuli è con ciò nominato con i seguenti membri quali componenti:

Sig. TONET BRUNO — *Direttore*  
Sig. CATTARIN DOMENICO — *Membro*  
Sig. CIVIDIN MARCELLINO — *Membro*

##### ARTICOLO II

Il Comitato Alloggi per il Comune di Mariano del Friuli è con ciò nominato con i seguenti membri quali componenti:

Sig. TOMAT ELIO — *Presidente*  
Sig. OLIVO GIUSEPPE — *Membro*  
Sig. MEDEOT ALBINO — *Membro*

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 7 Ottobre 1946.

Datato a Gorizia, addì 29 Ottobre 1946.

**FRED O. MAVIS**  
Lt. Col. Inf.  
Commissario di Zona  
Zona di Gorizia

## Ordine di Zona N. 114

### NOMINA DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GORIZIA

Con i poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 62,

Io, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con  
ciò

#### ORDINO:

Il Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia è con ciò nominato con i seguenti membri  
quali componenti:

Rag. BRAMO VITTORIO — *Presidente*

Dott. GRIGNASCHI UGO — *Membro*

Geom. POLESÌ FERRUCCIO — *Membro*

Sig. BAUCON MARIO — *Membro*

Sig. SPANGHER DAVIDE — *Membro*

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 7 ottobre 1946.

Datato a Gorizia, addì 31 ottobre 1946.

FRED O. MAVIS

Lt. Col. Inf.

Commissario di Zona

Zona di Gorizia

# ZONA DI POLA

## GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA

### Ordine di Zona N. 12

#### RESTRIZIONI SULL' USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

Poichè la mancanza di corrente elettrica è giunta nella Zona di Pola a proporzioni critiche ;

Poichè è diventato necessario ridurre il consumo di energia elettrica ;

Ora, pertanto, in base ai poteri investitimi coll' Ordine Generale No. 84, datato 4 Novembre 1946, Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola

#### ORDINO:

#### ARTICOLO I

#### RESTRIZIONI SULL' USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

*Paragrafo 1.* — Il consumo di energia elettrica da parte degli utenti domestici per l'illuminazione ed usi domestici dovrà essere limitato a 180 Kwo per mese per ogni famiglia di quattro persone o meno ; per ogni persona oltre le quattro l'assegnazione sarà aumentata di 30 Kwo al mese con un massimo totale di 300 Kwo al mese.

*Paragrafo 2.* — La corrente sarà tolta ogni giorno (comprese le domeniche) in tutta la Zona, eccetto per gli ospedali, tra le ore 8.30 e le 11.30.

*Paragrafo 3.* — Nessun negozio, nessun ufficio e nessuna impresa commerciale, industriale o artigiana dovrà usare energia elettrica per illuminazione o a scopi industriali tra le 17.30 e le 7.

*Paragrafo 4.* — I bar, le trattorie ed i restaurants hanno la proibizione di usare corrente elettrica in qualsiasi forma dopo le 23 di ogni giorno, ed oltre a ciò dovranno ridurre il loro consumo a non più del 66 per cento del consumo dell'ottobre 1946.

*Paragrafo 5.* — I cinema ed i teatri saranno aperti solamente tra le 16.30 e le 23.

*Paragrafo 6.* — L'illuminazione delle sale pubbliche degli alberghi sarà interrotta non più tardi delle 23 di ogni giorno ed oltre a ciò dovranno ridurre il loro consumo a non più del 66 per cento del consumo dell'ottobre 1946.

*Paragrafo 7.* — L'illuminazione stradale si inizierà non prima di 30 minuti dopo il tramonto e cesserà un'ora prima dell'alba. La media dell'intensità dell'illuminazione stradale dovrà essere ridotta del 40 per cento.

*Paragrafo 8.* — I barbieri ed i parrucchieri non dovranno far uso della corrente elettrica per l'illuminazione o per usi di lavoro dopo le 18.30.

## ARTICOLO II

### PROIBIZIONE DELL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

*Paragrafo 1.* — L'uso dell'elettricità p. r. riscaldamento in qualsiasi locale è del pari proibito.

*Paragrafo 2.* — È proibito l'uso dell'elettricità per illuminazione delle vetrine dei negozi e per le insegne esterne ed a scopi di pubblicità.

## ARTICOLO III

### ECCEZIONI E MODIFICHE

*Paragrafo 1.* — Gli ospedali e gli ambulatori medici saranno esentati dall'osservanza alle disposizioni dell'Articolo I, Par. 3 dell'Articolo II, Par. 1 su domanda al Commissario di Zona.

*Paragrafo 2.* — I locali forniti di elettricità da generatori privati saranno esentati dall'osservanza alle disposizioni contenute in questo Ordine.

*Paragrafo 3.* — I fornai ed i farmacisti, per il loro importante compito, saranno esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nell'Articolo I, Par. 3.

*Paragrafo 4.* — Per ragioni di sicurezza, i negozi avranno il permesso di mantenere l'illuminazione interna su una base di 40 Watt per ogni vetrina adibita a mostra tra le ore 17.30 e le ore 7.

*Paragrafo 5.* — Stabilimenti, installazioni, o privati, potranno nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica essere esonerati completamente od in parte dall'osservanza delle disposizioni di tale Ordine, su domanda scritta presentata al Commissario di Zona.

*Paragrafo 6.* — La proibizione dell'uso dell'energia elettrica per l'illuminazione od altri scopi durante certe ore non preclude l'uso di altre forme di illuminazione o di energia in sua vece.

## ARTICOLO IV

### DESIGNAZIONE DI UN UFFICIALE RESPONSABILE

Un Ufficiale di Zona verrà da me designato e sarà responsabile dell'adempimento delle disposizioni di questo Ordine.

Egli dovrà svolgere tale compito e dovrà emettere a mio nome gli ordini necessari per la messa in atto di tale ordine.

## ARTICOLO V

### PENALITÀ

*Paragrafo 1.* — Tutte le persone che violeranno le disposizioni di tale Ordine saranno passibili dell'immediata sospensione della corrente elettrica per i loro locali o esercizi per un periodo di una settimana per la prima violazione, o due settimane per la seconda e le successive.

*Paragrafo 2.* — Su riconoscimento di colpevolezza da parte di una Corte Militare Alleata, tutti coloro che violeranno le disposizioni di tale Ordine potranno essere puniti con una multa o con la prigione o con entrambe le pene, secondo quanto deciderà la Corte. Oltre a ciò la Corte potrà in seguito a tale riconoscimento di colpevolezza ordinare la confisca degli apparecchi elettrici usati.

*Paragrafo 3.* — Le violazioni alle disposizioni di questo Ordine saranno riferite all'Ufficio da me designato secondo l'Articolo IV il quale ordinerà l'interruzione della fornitura di energia elettrica e potrà riferire sulla violazione all'Ufficio Legale di Zona per l'accusa presso la Corte del Governo Militare Alleato.

## ARTICOLO VI

### ENTRATA IN VIGORE DELL' ORDINE

Tale Ordine entrerà in vigore dalle ore 01.00 del giorno 3 novembre 1946.

Pola, 6 novembre 1946.

**E. S. ORPWOOD**

Ten. Col.

Commissario di Zona Pola

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### ZONA DI POLA

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 71

### NOMINA TEMPORANEA DEL LIQUIDATORE DELLA «R. AZIENDA ISOLE DI BRIONI»

1. Poichè con l'Ordine Amministrativo No. 39 dd. 13 aprile 1946 il Dott. Bartolomeo PETRONIO venne nominato quale Liquidatore della «R. Azienda Isole Brioni», e poichè il Dott. Bartolomeo PETRONIO si è dimesso dal suddetto incarico, Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, ORDINO che il

Rag. Corrado PUSSINI

sia con questo mezzo nominato quale Liquidatore della «R. Azienda Isole Brioni», in sostituzione del suddetto Dott. Bartolomeo PETRONIO.

2. Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 21 ottobre 1946.

**E. S. ORPWOOD - Ten. Col.**

Commissario di Zona, Pola

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 72

### PROMOZIONI — MANIFATTURA TABACCHI

1. Io, Tenente-Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo promuovo temporaneamente:

Guido MARCOZZI dal Grado 10.o al Grado 9.o;  
Antonio PETRIS dal Grado 12.o al Grado 11.o;  
Ottomaro CICUTA dal Grado 11.o al Grado 10.o;  
Guerrino DONATI dal Grado 11.o al Grado 10.o.

2. Queste promozioni sono effettive con la data del 1.o luglio 1946.

Pola, 24 ottobre 1946.

E. S. ORPWOOD - Ten. Col.  
Commissario di Zona, Pola

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 73

### NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROFESSIONE DEI MEDICI E CHIRURGHI

ATTESO che, in quella parte della Venezia Giulia, amministrata dal Governo Militare Alleato (in appresso chiamata „Territorio occupato“) i Sindacati Fascisti dei professionisti e degli artisti sono stati aboliti e, in attesa della riorganizzazione di dette professioni e arti, appare opportuno nominare un Commissario straordinario per l'Ordine dei Medici e Chirurghi della Zona di Pola, che eserciti poteri limitati in attesa della riorganizzazione:

Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola

### ORDINO

quanto segue:

### ARTICOLO I

### NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Dott. CANOR Antonio è nominato Commissario straordinario dell'Ordine dei medici e chirurghi della Zona di Pola.

## ARTICOLO II

### ATTRIBUZIONI E POTERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I compiti e le attribuzioni del Commissario straordinario saranno i seguenti:

a) Avrà il potere di compiere le normali funzioni riferentisi alla custodia degli Albi e alla disciplina della professione, salvo le limitazioni di cui in seguito.

b) Senza il previo consenso scritto del Governo Militare Alleato, non emetterà alcun Ordine definitivo relativo ai procedimenti disciplinari contro singoli associati o alla loro cancellazione dagli Albi o all'iscrizione negli stessi di qualsiasi persona che pretenda averne diritto secondo le leggi vigenti.

c) Tutti gli atti compiuti da lui avranno soltanto carattere provvisorio e saranno soggetti a revisione e modifiche da parte del Consiglio dell'Ordine dei medici e chirurghi, quando esso sarà in seguito costituito.

d) Egli sarà il custode degli Albi per la professione dei medici e chirurghi nel senso contemplato nell'Ordine Generale No. 13 ed adempirà ai compiti ivi prescritti, sotto la vigilanza del custode degli Albi di tutte le professioni ed arti nominato per la Zona di Pola ai sensi dell'Ordine Generale No. 13.

e) Nella qualità di agente dell'Intendente di Finanza, prenderà immediatamente possesso di tutte le attività di pertinenza del cessato Sindacato fascista dei medici e chirurghi, ne compilerà l'inventario, lo conserverà e ne disporrà a termini dell'Ordine No. 12 del Governo Militare Alleato e delle istruzioni date dagli Intendenti di Finanza in relazione a tale Ordine No. 12.

## ARTICOLO III

### CARICA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario Straordinario si conformerà a tutte le istruzioni scritte emanate dal Governo Militare Alleato e rimarrà in carica fino ad ulteriore ordine dello stesso, o finchè l'Ordine professionale non sarà riorganizzato in base ad una disposizione del Governo Militare Alleato.

Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 28 ottobre 1946.

**E. S. ORPWOOD**

Ten. Col.

Commissario di Zona Pola



# VOLUME II

Gazzetta N. 4

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### INDICE

#### PARTE I

#### Comando di Trieste

Ordine Generale		Pag.
No. 72	Assunzioni, licenziamento e registrazione dei lavoratori.....	181
No. 73	Elenco dei giorni festivi riconosciuti dalla legge .....	186
No. 75 (20 B)	Emendamento all' Ordine Generale No. 20 sulla riorganizzazione delle professioni .....	188
No. 82	Emendamento dell' Ordine Generale No. 36 — Imposta di consumo .....	190
No. 83	Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione .....	192
No. 84	Limitazione nel consumo dell'energia elettrica .....	196
Ordine		
No. 103 B	Modifica all' Ordine No. 103 — Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione .....	198
No. 209	Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni delle assicurazioni sociali .....	199
No. 227	Modifiche alle leggi concernenti l'alienazione e l'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose .....	200
No. 230	Estensione ad alcune categorie di personale dell'amministrazione postale e telegrafica e dell'azienda per i servizi telefonici dei provvedimenti di cui a l'Ordine Generale No. 63 ed aumento di retribuzione per periodi di lavoro notturno .....	201
No. 251	Aumento dei canoni annuali a favore dei concessionari di autolinee per i trasporti postali .....	205
No. 253	Modificazione dei valori ufficiali di certi prodotti nella tariffa dei dazi doganali .....	206
No. 255	Modifica all' Ordine No. 105 .....	206

<b>Ordine</b>	<b>Pag.</b>
No. 259 Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori nei concorsi a cattedre universitarie .....	207
No. 262 Adozione da parte delle „Assicurazioni Generali“ di un tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita .....	208
No. 267 Aumento dell'imposta di fabbricazione.....	209
No. 269 (106 F) Sblocco dei licenziamenti .....	209

**Ordine Amministrativo**

No. 74 Promozione temporanea del cancelliere capo Antonio Lelli dal grado VII al VI.....	210
--	-----

**PARTE II**

**Zona di Trieste**

**Ordine di Zona**

No. 50 Restrizioni sull'uso della corrente elettrica .....	211
--	-----

**Ordine Amministrativo di Zona**

No. 44 Nomina di nuovi membri della Commissione di epurazione di prima istanza — Trieste .....	213
No. 45 — Nomina del dott. Adriano Mercanti al Consiglio di Zona per la Zona di Trieste .....	214

**Zona di Gorizia**

**Ordine di Zona**

No. 106 Promozione del dott. Edmondo Candutti, direttore della „Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura“ di Gorizia, dal grado VIII gruppo A, al grado VII gruppo A .....	215
No. 108 Nomina del Dott. Sebastiano Artusi a Presidente della Commissione d'epurazione di prima istanza di Gorizia per i funzionari e impiegati fascisti.....	215
No. 109 Nomina dell' Ufficio Alloggi e del Comitato Alloggi per il Comune di Gradisca.....	216
No. 110 Nomina del Dr. Colavecchio a Presidente del Comune di Sagrado	217
No. 111 Nomina dell' Ufficio Alloggi e del Comitato Alloggi per il Comune di Farra d' Isonzo .....	217
No. 112 Nomina dell' Ufficio Alloggi per il Comune di Romans d' Isonzo	218
No. 113 Nomina dell' Ufficio Alloggi e del Comitato Alloggi per il Comune di Mariano del Friuli .....	219
No. 114 Nomina del Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia .....	220

## Zona di Pola

Ordine di Zona	Pag.
No. 12      Restrizioni sull'uso della corrente elettrica .....	221

### Ordine Amministrativo di Zona

No. 71      Nomina temporanea del liquidatore della „R. Azienda Isole Brioni“ .....	223
No. 72      Promozioni — Manifattura Tabacchi .....	224
N° 73      Nomina di un commissario straordinario per la professione dei medici e chirurghi .....	224